



ALLEGATO A

Testo coordinato del bando approvato con decreto n. 15257 del 27 settembre 2018 (pubblicato Burt Supplemento alla Parte Terza n. 41 del 10.10.2018) a seguito delle modifiche introdotte con il Decreto Dirigenziale n. 517 del 21/01/2019 (si ricorda che il seguente testo scaturisce da una operazione puramente compilativa effettuata solo al fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti amministrativi citati).

**BANDO ATTUATIVO DELLA SOTTOMISURA 8.3
SOSTEGNO ALLA PREVENZIONE DEI DANNI ARRECATI ALLE FORESTE DA
INCENDI, CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI
ANNUALITA' 2018**

INDICE

1. Finalità e Risorse	4
1.1 Finalità e obiettivi	4
1.2 Entrata in vigore del regime	4
1.3 Dotazione finanziaria	5
2. Requisiti di ammissibilità.....	5
2.1 Richiedenti/Beneficiari	5
2.2 Condizioni di accesso	5
2.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto	7
2.4 Imprese in difficoltà.....	8
3. Interventi finanziabili e spese ammissibili.....	9
3.1 Interventi finanziabili	9
3.2 Condizioni di ammissibilità degli investimenti.....	21
3.2.1 Localizzazione degli investimenti.....	21
3.2.2 Cantierabilità degli investimenti	21
3.2.3 Norme di protezione ambientale	21
3.2.4 Limitazioni collegate agli investimenti.....	22
3.3 Massimali e minimali	23
3.4 Durata e termini di realizzazione del progetto.....	24
3.4.1 Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese.....	24
3.4.2 Termine finale.....	24
3.5 Spese ammissibili/non ammissibili.....	25
3.5.1 Normativa di riferimento	25
3.5.2 Valutazione di congruità e ragionevolezza.....	25
3.5.3 Investimenti materiali	25
3.5.4 Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro	25
3.5.5 Interventi/spese non ammissibili.....	25
3.6 Intensità del sostegno.....	27
3.7 Cumulabilità.....	28
4. Modalità e termini di presentazione della domanda	28
4.1 Modalità di presentazione della domanda di aiuto.....	28
4.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto.....	28
4.3 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto	29
5. Valutazione e istruttoria della domanda di aiuto.....	30
5.1 Criteri di selezione/valutazione.....	30
5.2 Formazione della graduatoria.....	32
5.3 Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate	32

5.4	Modalità di istruttoria e fasi del procedimento	33
5.5	Istruttoria di ammissibilità	33
5.6	Correzione degli errori palesi	33
6.	Realizzazione e modifica dei progetti	33
6.1	Contratto per l'assegnazione dei contributi.....	33
6.2	Impegni del beneficiario.....	34
6.3	Modifiche dei progetti	36
6.4	Modifica del richiedente/beneficiario	36
7.	Erogazione e rendicontazione.....	36
7.1	Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili	36
7.2	Modalità di erogazione dell'aiuto	37
7.3	Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria	37
8.	Verifiche, controlli e revoche.....	37
8.1	Verifica finale dei progetti	37
8.2	Rinuncia	37
8.3	Controlli e ispezioni.....	37
8.4	Sanzioni.....	38
9.	Disposizioni finali	38
9.1	Trattamento dati personali.....	38
9.2	Responsabile del procedimento.....	38
9.3	Disposizioni finali.....	38
10.	Allegato 1 - Elenco Comuni interessati da calamità avvenute nei 5 anni solari precedenti la presentazione della domanda.....	40

Appendice – Riferimenti documentali sottomisura 8.3

(consultabili e scaricabili in "*Elenchi specifici per i bandi delle misure forestali*" all'indirizzo: <http://www.regione.toscana.it/-/tipologie-di-territori-a-cui-sono-soggetti-alcuni-interventi-del-programma-di-sviluppo-rurale-2014-20>):

I – A - Indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi attribuito ai singoli comuni della Toscana

I - B – Indice di boscosità pari o superiore al 47% della superficie complessiva

I - C – Fitopatie ed infestazioni parassitarie presenti nei boschi della Toscana

I - D - Specie facenti parte della vegetazione forestale della Toscana

I - E – Specie arboree ad alta infiammabilità

I - F – Specie arboree idonee agli interventi di prevenzione del rischio di incendio

1. Finalità e Risorse

1.1 Finalità e obiettivi

Il presente bando è finalizzato all'attivazione della Sottomisura 8.3 *"Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici"* - articolo 24 del Reg. (UE) n. 1305/2013 – del PSR 2014/2020 della Toscana.

La Sottomisura 8.3 prevede un sostegno a copertura dei costi sostenuti per la creazione di infrastrutture di protezione e per le attività di prevenzione degli incendi boschivi e delle altre calamità naturali (tra cui fitopatie, infestazioni parassitarie, avversità atmosferiche e altri eventi catastrofici, anche dovuti al cambiamento climatico), al fine di preservare gli ecosistemi forestali, migliorarne la funzionalità e garantire la pubblica incolumità.

Il presente bando è stato elaborato in coerenza con le norme unionali e in particolare ai sensi:

- dell'articolo 3 e dell'articolo 34 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 *"Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 193 del 1 luglio 2014;
- del *"Programma di Sviluppo Rurale della Toscana"* approvato con DGR n. 1381 del 11 dicembre 2017 (versione 5.1) con le modifiche approvate dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione del 14.11.2017 C(2017) 7705 final (di seguito "PSR");
- le *"Disposizioni Comuni per l'Attuazione delle misure ad investimento"* approvate con Decreto del Direttore ARTEA n. 65 del 15 giugno 2018 (di seguito "Disposizioni Comuni");
- del Decreto Dirigenziale n. 13316 del 17/08/2018 *"Attuazione del regime SA.51793 e modifica del regime n. Sa.43429(2015/XA) "Sostegno alla prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" di cui alla sottomisura 8.3 del PSR 2014/2020 della Regione Toscana"*;
- delle *"Disposizioni specifiche per l'attuazione della sottomisura 8.3 – Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" – annualità 2018"*, approvate con D.G.R. n. 1022 del 18/09/2018 (di seguito "Disposizioni specifiche di sottomisura");

Inoltre, gli aiuti concessi ai sensi del presente bando sono identici alla relativa misura del PSR della Toscana sopra citato.

La sottomisura non è stata attuata prima dell'approvazione del pertinente programma di sviluppo rurale da parte della Commissione.

1.2 Entrata in vigore del regime

Ai fini del rispetto di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 702/2014, i contributi saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni previste nel citato Regolamento e di quanto previsto dal decreto numero 13316 del 17/08/2018 *"Attuazione del regime SA.51793 e modifica del regime n. Sa.43429(2015/XA) - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici - di cui alla sottomisura 8.3 del PSR 2014/2020 della Regione Toscana"*.

Il presente regime di aiuti è entrato in vigore dopo che è pervenuto l'Avviso di ricevimento, inviato dai servizi della Commissione con mail del 9/08/2018 ai sensi dell'art. 9 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 702/2014, relativo al regime SA.51793 della Sottomisura 8.3 *"Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici - PSR 2014-2020"* e termina il 31/12/2023.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando in merito al regime di aiuto, si richiama quanto contenuto nel paragrafo *"Regime di aiuto"* del Decreto Dirigenziale n. 13316 del 17/08/2018.

1.3 Dotazione finanziaria

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente bando per l'annualità 2018 è pari a 2 milioni di euro.

2. Requisiti di ammissibilità

2.1 Richiedenti/Beneficiari

Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno eventualmente concesso i seguenti soggetti:

- Proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di superfici forestali, anche collettive, singoli o associati;
- Enti pubblici (anche a carattere economico), Comuni, soggetti gestori che amministrano gli usi civici, altri soggetti di diritto pubblico proprietari, possessori e/o titolari della gestione di superfici forestali, singoli o associati (escluso Regione Toscana).

Tali soggetti devono soddisfare quanto previsto dal presente bando e in particolare le condizioni di accesso riportate nel successivo paragrafo "*Condizioni di accesso*".

2.2 Condizioni di accesso

I soggetti di cui al precedente paragrafo "*Richiedenti/Beneficiari*" devono dichiarare in domanda di aiuto di essere consapevoli che, per poter essere ammessi al sostegno e poter, poi, ricevere il pagamento dell'aiuto, devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 (sono esclusi i beneficiari di diritto pubblico e i privati proprietari che non svolgono attività di impresa);
2. non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale¹ o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione; Tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico.
Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25-10-2016 sono considerati reati gravi in materia di lavoro:

¹ Casellario giudiziale delle persone fisiche ex art. 39 del D.P.R. 313/2002

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
 - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
 - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
 - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
 - reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981);
3. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico);
 4. ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 del Reg. (UE) 702/2014, non devono risultare imprese in difficoltà ad eccezione dei casi contemplati dallo stesso articolo (per imprese in difficoltà si intendono quelle definite al punto 14 dell'articolo 2 del Reg. (UE) 702/2014 e al successivo paragrafo "*Imprese in difficoltà*");
 5. nel caso di soggetto di diritto privato, di non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per ciascuna voce oggetto della domanda;
 6. nel caso di soggetti di diritto pubblico, di non aver ottenuto altri finanziamenti unionali (anche se solo in concessione e non ancora erogati), per ciascuna voce oggetto della domanda. I finanziamenti nazionali o regionali sono cumulabili entro e non oltre il 100% delle spese;
 7. che sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su o per la gestione di beni immobili (terreni e fabbricati) in possesso del richiedente in base a uno dei titoli elencati e con le limitazioni di cui al paragrafo "*Possesso di UTE/UPS*" del documento Disposizioni Comuni, compresa la gestione consorziata o il conferimento dei beni (così come previsto dall'articolo 2254 del codice civile).

Il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione di contributi a valere sul PSR, deve comunicare di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto riferita al presente bando.

I requisiti di cui ai punti da 1) a 6) devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti. Nel caso del requisito di cui al punto 1), ai sensi dell'articolo 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 "*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*", la verifica prima del saldo degli aiuti deve essere fatta come previsto al successivo paragrafo "*Condizioni per il pagamento dell'aiuto*".

Con riferimento al requisito di cui al precedente punto 7) si rimanda al paragrafo "*Possesso di UTE/UPS*" del documento Disposizioni Comuni per quanto attiene i termini, le modalità inerenti il possesso, il momento della verifica e le conseguenze inerenti il suo mancato soddisfacimento.

Il richiedente alla presentazione della domanda deve dichiarare di essere consapevole che:

- a) il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti punti da 1) a 4) nei tempi sopra indicati, porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio con conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi;
- b) il mancato soddisfacimento delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti punti 5) o 6) porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio quegli investimenti che non soddisfano detti criteri di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

Inoltre i beneficiari, nel caso di finanziabilità della domanda di aiuto e nei casi previsti dalle Disposizioni Comuni, dovranno presentare in fase di istruttoria, ad integrazione della stessa domanda di aiuto, una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l'assenza di procedimenti penali in corso e l'assenza di

provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro elencati al precedente punto 2), oppure, per i medesimi reati in materia di lavoro, di essere sottoposto a procedimenti penali o a provvedimenti di condanna non definitivi. Tutto ciò secondo le modalità operative indicate da ARTEA.

2.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto

I beneficiari, per poter ricevere il pagamento dell'aiuto, oltre a dover soddisfare quanto in merito previsto nel precedente paragrafo "*Condizioni di accesso*", devono:

1. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità Europea. Quindi non è possibile erogare nuovi aiuti a beneficiari che abbiano ricevuto contributi individuati come illegali o incompatibili con Decisione della Commissione Europea;
2. qualora il soggetto richiedente possieda una superficie accorpata superiore a 100 ettari di bosco e nei casi previsti dalla L.R. 39/00 "*Legge forestale della Toscana*" e ss.mm.ii., gli interventi devono basarsi su un Piano di gestione forestale o su un Piano dei tagli relativo a tali superfici, redatti ai sensi della L.R. 39/00 e s.m.i. Tale obbligo è altresì considerato soddisfatto dalla presenza, per l'area interessata dagli investimenti finanziati, degli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre aree protette) previsti dalle varie norme di settore. Tale requisito deve essere posseduto e verificato prima dell'istruttoria della domanda di pagamento del saldo relativo ai costi di impianto. Ai fini della presente sottomisura:
 - sono esclusi da tale obbligo i seguenti casi, quando in linea con quanto previsto dalla L.R. 39/00 e s.m.i.:
 - a) tutti gli interventi diversi da quelli a carattere selvicolturale e quelli che, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 39/00 e dell'art. 44 del Regolamento Forestale della Toscana, non sono oggetto di pianificazione forestale;
 - b) gli interventi eseguiti Unioni dei Comuni e altri Enti pubblici quando intervengono per l'esecuzione di opere di pubblica utilità, anche se eseguiti su terreni boscati non di loro proprietà;
 - si considerano accorpate le superfici forestali che rispondono ai criteri definiti dal comma 8 dell'art. 10 del Regolamento forestale della Toscana e s.m.i.;
3. essere, ai sensi dell'art. 91, comma 1, lettera b) del D. Lgs 159/2011 (nuovo codice antimafia) e ss.mm.ii., in regola con la certificazione antimafia (con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico).

I requisiti di cui ai punti 1 e 2 devono essere posseduti e verificati prima della liquidazione del saldo degli aiuti.

Il requisito di cui al punto 3) deve essere posseduto e verificato prima di un pagamento, effettuato a qualsiasi titolo (anticipo, SAL, saldo).

Il mancato soddisfacimento della condizione di cui al precedente punto 1) - impegno Deggendorf - comporta che il pagamento del contributo in favore del beneficiario è sospeso fino all'avvenuta integrale restituzione (ivi compresi i cosiddetti interessi di recupero) degli aiuti dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione che ne ordini il recupero. Ai sensi dell'art. 46 della legge 24 dicembre 2012 n. 234, risulta assolto l'impegno Deggendorf (che vieta l'erogazione di aiuti di Stato ad imprese che debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili dalla Commissione) anche quando il beneficiario abbia depositato in un conto bloccato somme che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero. In tale ipotesi l'amministrazione concedente eroga l'aiuto.

Il mancato soddisfacimento della condizione di cui ai precedenti punti 2) e 3), porta alla decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

Nel caso venga riscontrata, in fase di istruttoria della domanda di pagamento una eventuale inadempienza contributiva collegata al requisito di cui al punto 1) del precedente paragrafo "*Condizioni di accesso*" (regolarità contributiva), questa deve essere comunicata al beneficiario e segnalata nell'atto di approvazione dell'elenco di liquidazione. ARTEA provvede ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 del D.L. 69/2013 ed alle relative disposizioni in merito.

Inoltre, ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25-10-2016, è sospeso il pagamento degli aiuti alle imprese quando a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati gravi in materia di lavoro come definiti nel punto 2) del precedente paragrafo "*Condizioni di accesso*" o quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, fino alla definizione del procedimento penale. Il pagamento del contributo è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Pertanto, per poter ricevere il pagamento dell'aiuto i beneficiari devono essere consapevoli che, dovranno presentare nei termini e con le modalità stabilite dalle Disposizioni Comuni, una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l'assenza di procedimenti penali in corso e l'assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro elencati nel punto 2) del precedente paragrafo "*Condizioni di accesso*", oppure, per i medesimi reati in materia di lavoro, di essere sottoposto a procedimenti penali o a provvedimenti di condanna non definitivi. Tutto ciò secondo le modalità operative indicate da ARTEA.

2.4 Imprese in difficoltà

In base a quanto riportato al precedente paragrafo "*Condizioni di accesso*" per poter essere ammesse al sostegno le imprese richiedenti non devono risultare imprese in difficoltà, così come definite nel Reg. (UE) n. 702/14 e nella Comunicazione della Commissione n. 2014/C 249/01 relativa agli orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà.

Pertanto, le imprese richiedenti non devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

1. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni), aver perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
2. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni), aver perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
3. in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico). Tale requisito si applica anche alle imprese che svolgono attività non inserite tra quelle che hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria e alle imprese di nuova costituzione ovvero che alla data della ricezione della domanda di aiuto non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati;
4. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
5. nel caso di un'impresa diversa da una PMI, se negli ultimi due anni si verificano entrambe le seguenti condizioni:
 - a) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
 - b) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

3. Interventi finanziabili e spese ammissibili

3.1 Interventi finanziabili

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel paragrafo 8.1 "*Descrizione delle condizioni generali*" del PSR e le altre limitazioni di cui al presente bando, gli investimenti ammissibili (di seguito dettagliati) sono quelli indicati nel paragrafo "*Descrizione del tipo di intervento*" della scheda della sottomisura 8.3 del PSR approvato, alla quale si rimanda. I costi ammissibili, insieme alle spese generali, sono ricompresi in quanto indicato nell'art. 34 del Reg (UE) 702/2014.

Nel dettaglio sono ammissibili a finanziamento i seguenti interventi:

1. Azioni di prevenzione contro gli incendi boschivi

Tutti gli interventi per la prevenzione degli incendi boschivi compresi in quest'azione, sono ammissibili se eseguiti in aree comprese in territori comunali classificati come ad alto o medio rischio di incendi (vedi Appendice I - A) dal vigente Piano operativo antincendi boschivi, di seguito indicato come "Piano AIB", con le specifiche di cui ai punti successivi:

1) tutti gli interventi di cui ai successivi punti 1.a) e 1.b), quando sono effettuati da soggetti diversi dagli Enti pubblici facenti parte dell'Organizzazione Regionale AIB (soggetti diversi da Comuni, Enti gestori dei parchi regionali, Aziende regionali ed altri Enti Regionali, Province e Unioni di Comuni), possono essere eseguiti solo se sono collocati **totalmente** nel territorio di comuni classificati ad **alto rischio** di incendi dal Piano AIB;

2) tutti gli interventi di cui ai successivi punti 1.a) e 1.b), invece possono essere eseguiti anche nel territorio di comuni classificati a medio rischio di incendio dal Piano AIB purché siano realizzati da Enti pubblici facenti parte dell'Organizzazione Regionale AIB (Comuni, Enti gestori dei parchi regionali, Aziende regionali ed altri Enti Regionali, Unioni di Comuni).²

Tutti gli interventi di cui ai successivi punti 1.a) e 1.b) riferiti a tipologie opere di cui è previsto dal Piano AIB l'inserimento nel Censimento delle opere antincendi boschivi, se effettuati da Enti pubblici facenti parte dell'Organizzazione Regionale AIB, possono essere finanziati solo previo assenso (rilasciato entro la presentazione della domanda di aiuto) all'esecuzione dell'intervento da parte dell'Ufficio della Giunta Regionale competente in materia di incendi boschivi. Gli Uffici regionali provvederanno altresì al loro inserimento nel Censimento regionale delle opere.³

Per tutti gli interventi di cui ai successivi punti 1.a) e 1.b), **realizzati da soggetti diversi** da Enti pubblici facenti parte dell'Organizzazione Regionale AIB, deve essere sempre garantita per tutto il periodo d'impegno l'accessibilità, in ogni momento e incondizionata, ai mezzi dell'organizzazione regionale AIB. Pertanto dopo la conclusione dei lavori i beneficiari sono tenuti a dare comunicazione all'Ente territoriale facente parte dell'Organizzazione Regionale AIB competente per la zona di realizzazione dell'opera finanziata.

a) Realizzazione, adeguamento e miglioramento di infrastrutture di protezione e di lotta attiva agli incendi boschivi

1.a.1) Realizzazione di invasi, serbatoi o vasche di raccolta delle acque per antincendi boschivi – DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Gli invasi, i serbatoi e le vasche antincendi boschivi sono strutture fisse a cielo aperto per l'approvvigionamento idrico di mezzi terrestri e di elicotteri operanti nello spegnimento di incendi boschivi.

➤ Invasi

L'opportunità di realizzare un invaso deve essere valutata in relazione alla presenza di altri punti di approvvigionamento idrico che siano al servizio del medesimo comprensorio.

² Capoverso sostituito con Decreto Dirigenziale n. 517 del 21/01/2019

³ Capoverso sostituito Decreto Dirigenziale n. 517 del 21/01/2019

La loro localizzazione e la capacità deve essere determinata in base alle caratteristiche vegetazionali dell'area, alla morfologia del terreno, alla disponibilità idrica per il riempimento, alla vicinanza con altri punti d'acqua.

Gli invasi devono essere posti a meno di 3 km da boschi che abbiano un'estensione accorpata non inferiore a 20 ha; nella cartografia allegata alla domanda di aiuto tale area boscata deve essere evidenziata in riferimento alla localizzazione dell'invaso da realizzare.

L'invaso deve avere una capacità compresa tra 100 e 500 mc e nella zona centrale devono avere una profondità maggiore a 2,5 metri.

Inoltre, devono essere dotato di:

- idonea impermeabilizzazione, in terra (tramite compattazione) o in materiali sintetici e/o calcestruzzo, cemento armato;
- idoneo sistema di adduzione dell'acqua, tale da garantire il rifornimento anche nel periodo estivo;
- idoneo scolmatore o scarico di fondo;
- punto di presa, ben evidenziato e atto a consentire l'adduzione con un tubo di pescaggio minimo di 2,5 mt;
- segnaletica e strumenti atti a impedire o a regolare l'accesso sulla base delle disposizioni di legge e a garantire la messa in sicurezza degli invasi (esempi: cartellonistica, recinzioni, strutture idonee a garantire la risalita in caso di cadute accidentali di persone o animali);
- accesso tramite idonea viabilità, percorribile dai mezzi correntemente impiegati nelle operazioni di controllo e spegnimento degli incendi e con piazzale di manovra sul punto di presa.

Per consentire il pescaggio in sicurezza agli elicotteri, la zona deve essere libera da ogni tipo di cavo aereo e per una distanza di almeno 10 metri intorno al bordo dell'invaso non deve essere presente vegetazione con altezza superiore a 1,5 metri che possa essere d'ostacolo per l'avvicinamento, l'allontanamento e le operazioni di pescaggio dell'elicottero.

➤ Serbatoi e vasche

I serbatoi o vasche di raccolta delle acque possono essere posizionati anche fuori terra e devono soddisfare almeno i seguenti requisiti:

- capacità non inferiore a 20 metri cubi;
- essere posti a meno di 3 Km da boschi che abbiano un'estensione accorpata non inferiore a 20 ha; nella cartografia allegata alla domanda di aiuto tale area boscata deve essere evidenziata in riferimento alla localizzazione del serbatoio o vasca da realizzare;
- essere accessibili ai mezzi adibiti al servizio AIB;
- essere dotati di idoneo scolmatore e scarico di fondo;
- essere dotati di un sistema di adduzione dell'acqua tale da garantire il rifornimento anche nel periodo estivo;
- essere dotati di recinzione.

1.a.2) Adeguamento funzionale di invasi, serbatoi o vasche di raccolta delle acque per antincendi boschivi - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'adeguamento funzionale degli invasi e degli altri punti fissi di approvvigionamento idrico deve essere finalizzato a consentire la piena funzionalità delle opere, sia per l'approvvigionamento di mezzi terrestri che degli elicotteri del servizio antincendi boschivi.

Sono ammissibili gli interventi realizzati in invasi, serbatoi o vasche di raccolta che siano idonei all'utilizzo a fine AIB (strutture fisse a cielo aperto per l'approvvigionamento idrico di mezzi terrestri e di elicotteri operanti nello spegnimento di incendi boschivi). Pertanto, tali strutture devono avere, rispettivamente, le caratteristiche indicate al precedente punto 1.a.1 oppure essere inserite nel Censimento regionale delle

opere AIB; in quest'ultimo caso, nella domanda di aiuto dovrà essere chiaramente riportato il codice identificativo della struttura.

Gli interventi ammissibili sono:

- svuotamento e ripulitura dell'invaso dai materiali sedimentati sul fondo e per il ripristino della sua funzionalità;
- recupero o sostituzione dell'impermeabilizzazione del fondo e delle sponde;
- taglio straordinario dalla vegetazione arborea ed arbustiva che crea ostacolo per l'avvicinamento, l'allontanamento ed il pescaggio con elicotteri;
- sistemazione del punto di presa per mezzi terrestri e/o eventuale adeguamento del piazzale di manovra;
- sistemazione dello scolmatore, dello scarico di fondo, del sistema di adduzione dell'acqua;
- realizzazione o ripristino di segnaletica e strumenti atti a impedire o a regolare l'accesso sulla base delle disposizioni di legge e a garantire la messa in sicurezza degli invasi (esempi: cartellonistica, recinzioni, strutture idonee a garantire la risalita in caso di cadute accidentali di persone o animali nei punti di approvvigionamento).

ANNOTAZIONI punti 1.a.1 e 1.a.2

L'acqua raccolta nei punti di approvvigionamento idrico (di nuova realizzazione o soggetti ad adeguamento) oggetto di finanziamento ai sensi dei precedenti punti 1.a.1 e 1.a.2, deve essere esclusivamente e permanentemente utilizzata per il servizio antincendi boschivi.

1.a.3) Realizzazione e adeguamento funzionale di torrette di avvistamento AIB - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Le torrette, di altezza idonea a garantire la visibilità del territorio circostante e comunque non inferiore a 6 metri, devono essere realizzate con tralicci metallici o in legno, essere rispondenti ai parametri di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. per quanto attiene la sicurezza degli operatori, e dotate di:

- idonee scale che garantiscano l'accesso in sicurezza alla sommità;
- piattaforma provvista di copertura;
- recinzione perimetrale;
- impianto per la protezione dalle scariche atmosferiche;
- dispositivi atti a garantire la sicurezza degli operatori;
- viabilità per l'accesso.

Gli interventi finanziabili per la loro realizzazione sono le seguenti:

- sistemazione dell'area, compreso il taglio della vegetazione e l'eliminazione del materiale di risulta;
- acquisto e posa in opera di torretta prefabbricata, dotata degli adeguamenti per la normativa antinfortunistica;
- realizzazione in loco della torretta, dotata degli adeguamenti per la normativa antinfortunistica, compreso l'acquisto dei materiali necessari;
- realizzazione di recinzione perimetrale.

L'adeguamento funzionale delle torrette deve consentire la piena funzionalità dell'opera per l'avvistamento degli incendi boschivi e per la sicurezza degli operatori.

Gli interventi possono consistere nelle seguenti azioni:

- taglio della vegetazione arborea che impedisce una vista panoramica del territorio, compreso il trattamento del materiale di risulta;
- taglio della vegetazione arbustiva nell'area di pertinenza della torretta, compreso il trattamento del materiale di risulta;

- sistemazione della piazzola;
- adeguamenti della struttura della torretta;
- realizzazione o ripristino di recinzione perimetrale
- realizzazione di interventi necessari a garantire la sicurezza degli operatori ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

1.a.4) Realizzazione e adeguamento funzionale di punti fissi di avvistamento - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

I punti fissi di avvistamento devono essere posizionati in luoghi panoramici (crinali o sommità montuose; punti panoramici in genere) dotati di idonea viabilità di accesso e da cui sia possibile un'ampia visibilità sul territorio circostante.

Generalmente i punti panoramici sono costituiti da:

- campanili o torri civiche;
- crinali o sommità montuose;
- punti panoramici in genere.

L'adeguamento dei punti di avvistamento deve essere finalizzato a consentire la piena funzionalità dell'opera per l'avvistamento degli incendi boschivi e per la sicurezza degli operatori.

Gli interventi finanziabili consistono in:

- taglio della vegetazione arborea che impedisce una vista panoramica del territorio, con eliminazione del materiale di risulta;
- taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva nell'area di pertinenza del punto di avvistamento, nei limiti necessari alla piena funzionalità, con eliminazione del materiale di risulta;
- realizzazione di idonea nuova tettoia in legno o adeguamento di quelle esistenti finalizzate alla protezione dal sole degli operatori;
- realizzazione di interventi necessari a garantire la sicurezza degli operatori ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

1.a.5) Realizzazione ed adeguamento funzionale della viabilità forestale di interesse AIB - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Ai fini del presente Bando la viabilità forestale di interesse AIB comprende:

- le strade o piste forestali, intese come strade o piste ad uso privato e a fondo naturale che attraversano o sono contigue ad aree boscate e che consentono il collegamento delle zone boscate con la viabilità pubblica o ad uso pubblico;
- i sentieri o le mulattiere di accesso al bosco o di attraversamento di aree boscate, aventi fondo naturale e larghezza massima di 1,80 metri;
- altra viabilità ad uso pubblico di interesse AIB. Per "*altra viabilità ad uso pubblico di interesse AIB*" devono intendersi le strade a fondo naturale che rivestono un ruolo importante ai fini della prevenzione e dello spegnimento degli incendi e per le quali ricorra almeno uno degli elementi di seguito indicati:
 - abbiano un'effettiva utilità ai fini della prevenzione e dello spegnimento degli incendi. Di ciò deve essere chiaramente dato atto nella documentazione allegata alla domanda di aiuto;
 - rappresentino l'unico collegamento della viabilità di servizio AIB alla viabilità pubblica principale. Di ciò deve essere chiaramente dato atto nella relazione tecnica e nella cartografia allegata alla domanda di aiuto;
- viabilità di servizio alle opere antincendi boschivi, intesa come quella di esclusiva competenza dei soggetti pubblici facenti parte dell'Organizzazione regionale AIB, inserita nel Censimento regionale delle opere AIB e che consente l'accesso alle seguenti strutture AIB:

- torrette e punti fissi di avvistamento;
- impianti di videocontrollo;
- laghetti e punti di approvvigionamento idrico;
- impianti della rete radio regionale;
- elisuperfici e basi elicotteri.

Per la realizzazione o l'adeguamento della viabilità sopra indicata, sono ammissibili gli interventi di:

- realizzazione di nuova viabilità forestale di interesse AIB, con le specifiche tecniche previste dal vigente Regolamento Forestale della Toscana per le opere permanenti alle voci "*strada forestale*", "*pista forestale*" e "*sentieri o mulattiere*";
- adeguamento funzionale della viabilità forestale di interesse AIB esistente, consistente nell'esecuzione di interventi rivolti alla canalizzazione delle acque, alla stabilizzazione del fondo stradale e/o delle scarpate stradali, realizzazione di opere accessorie, adeguamento del tracciato per consentirne la percorrenza in sicurezza ai mezzi correntemente utilizzati nelle attività connesse alla prevenzione e allo spegnimento degli incendi;
- acquisto e messa in opera di segnaletica e strumenti atti a regolare l'accesso sulla base delle disposizioni di legge, e a garantire la messa in sicurezza dei tracciati interessati dai lavori.

Sono esclusi gli interventi di realizzazione di piste temporanee, così come definite ai sensi della L.R. 39/00 e ss.mm.ii.

ANNOTAZIONI punti 1.a.5

La viabilità di interesse AIB realizzata e/o adeguata ai sensi ai sensi del precedente punto 1.a.5 deve sempre avere l'accesso da entrambi i lati e non deve mai essere senza sfondo.

b. Realizzazione o manutenzione di fasce e viali parafuoco, radure, fasce verdi

1.b.1) Realizzazione di viali e fasce parafuoco in area boscata- DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Ai fini del presente Bando si intendono per:

- viali parafuoco, quelle strutture composte da una viabilità interna percorribile da mezzi AIB provvista di entrata/uscita, e da fasce laterali con minore densità di vegetazione;
- fasce parafuoco, zone a minor densità di vegetazione tra il bosco ed aree a diversa destinazione, il cui scopo è ridurre il rischio di incendio boschivo e consentire, allo stesso tempo, un intervento di estinzione in condizioni di sicurezza e in tempi brevi.

Per la realizzazione di viali e fasce parafuoco, sono ammissibili interventi realizzati in base ai criteri indicati nei punti successivi.

a) Viali Parafuoco.

I viali parafuoco possono essere realizzati ex-novo oppure possono derivare dall'adeguamento di una viabilità forestale esistente o dalla riconversione di cesse parafuoco (cioè di interruzioni della vegetazione non provviste di viabilità interna).

Per la realizzazione di viali parafuoco sono ammissibili gli interventi di:

- realizzazione o adeguamento del tracciato stradale, che deve essere sempre a fondo naturale, adeguato in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB, dotato di opere di regimazione delle acque, con piazzole di scambio, collegato a viabilità esistente tale da consentire l'accesso e l'uscita nelle due direzioni, possibilmente con innesti intermedi che favoriscano l'eventuale allontanamento del personale;
- realizzazione o adeguamento delle fasce laterali attraverso i seguenti interventi selettivi sulla vegetazione esistente:
 - asportazione della vegetazione arbustiva;

- asportazione di tutte le conifere di specie ad elevata infiammabilità (Appendice I – E);
 - asportazione o diradamento delle altre conifere;
 - asportazione, diradamento, conversione all'alto fusto delle latifoglie;
 - eventuale asportazione del manto erbaceo tramite lavorazione del terreno;
- acquisto e messa in opera di segnaletica e strumenti atti a regolare l'accesso sulla base delle disposizioni di legge, e a garantire la messa in sicurezza dei tracciati interessati dai lavori.

L'ampiezza dei viali parafulco deve essere dimensionata in relazione alle caratteristiche degli eventuali fronti di fiamma, della vegetazione presente e della morfologia. Si può considerare idonea una larghezza totale variabile tra 25 e 50 metri, calcolata a partire dalla base del fusto delle piante arboree o arbustive presenti sui margini.

b) Fasce parafulco

Le fasce parafulco sono composte da una fascia di terreno non boscato privo di vegetazione, possibilmente lavorato, e da una fascia boscata a minore densità rispetto alle aree boscate adiacenti.

Possono essere realizzate nelle seguenti zone, ove sia presente un elevato rischio di incendio, e in particolare nelle:

- zone di transizione tra bosco e coltivi, quali seminativi, oliveti e vigneti;
- zone di transizione tra bosco ed incolti;
- zone di transizione tra bosco e pascoli;
- zone di transizione tra castagneti da frutto coltivati e bosco circostante;
- zone di transizione tra bosco e strutture viarie, escluso quelle classificate viali parafulco;
- zone di transizione tra bosco e insediamenti civili o strutture ricettive o opere AIB quali invasi, serbatoi, vasche, torrette.

Le fasce parafulco devono essere ricavate attraverso i seguenti interventi selettivi sulla vegetazione esistente:

- ripulitura dalla vegetazione arbustiva;
- lavorazione andante o sfalcatura della fascia posta nell'area a destinazione non boschiva;
- diradamento delle conifere;
- spalatura delle conifere;
- diradamento o conversione all'alto fusto delle latifoglie;
- nei boschi misti conifere-latifoglie, qualunque intervento volto a favorire l'affermazione delle latifoglie.

L'ampiezza delle fasce parafulco, in relazione al rischio di incendio, della vegetazione presente e della morfologia, deve essere compresa tra 10 e 20 metri, calcolata a partire dalla base del fusto delle piante arboree o arbustive presenti sul margine fino al confine delle aree con diverse destinazione di cui sopra.

1.b.2) Manutenzione di viali e fasce parafulco in area boscata - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Per la manutenzione dei viali parafulco sono ammissibili gli interventi di:

- sistemazione del piano viario;
- ripristino della funzionalità delle opere di regimazione delle acque superficiali;
- nuova realizzazione di opere di regimazione delle acque superficiali;
- ripulitura delle fasce laterali dalla vegetazione erbacea e arbustiva, anche attraverso l'utilizzo del fuoco prescritto;

- interventi di diradamento e/o avviamento all'alto fusto nelle fasce laterali;
- ampliamenti, ove necessario, delle fasce laterali, non superando la larghezza massima complessiva di 50 m, calcolata a partire dalla base del fusto delle piante arboree o arbustive presenti sui margini;
- acquisto e messa in opera di segnaletica e strumenti atti a regolare l'accesso sulla base delle disposizioni di legge, e a garantire la messa in sicurezza dei tracciati interessati dai lavori.

La manutenzione della fascia parafuoco deve consentire la riduzione del rischio di incendio boschivo e permettere interventi rapidi ed in sicurezza.

Gli interventi di manutenzione possono consistere nelle seguenti azioni:

- ripulitura dalla vegetazione arbustiva;
- lavorazione andante o sfalcatura della fascia posta nell'area a destinazione non boschiva;
- diradamento nei popolamenti puri di conifere ed in quelli misti di conifere e latifoglie, al fine di favorire l'affermazione delle latifoglie autoctone;
- diradamento o conversione all'alto fusto delle latifoglie;
- ampliamenti ove necessario, delle fasce parafuoco, non superando comunque la larghezza massima 20 m, calcolata a partire dalla base del fusto delle piante arboree o arbustive presenti sul margine fino al confine delle aree con diverse destinazione di cui sopra.

ANNOTAZIONI ai punti 1.b.1 e 1.b.2

Nella manutenzione dei viali e delle fasce parafuoco deve essere sempre effettuata l'eliminazione/allontanamento del materiale di risulta.

c. Interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione da rischio di incendio

Gli interventi compresi in questa lettera **possono essere realizzati una sola volta** su una stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione 2014/2020.

1.c.1 Interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione da rischio di incendio – DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.

Gli interventi finanziabili sono volti a ridurre i rischi di innesco e propagazione del fuoco e limitarne i danni conseguenti in tutti quei casi in cui, la composizione floristica del popolamento, la distribuzione spaziale delle piante, il loro stato vegetativo (anche in conseguenza di attacchi di patogeni o di stress climatici), rendono interi popolamenti o parte di essi suscettibili al rischio di incendio.

In generale, è necessario che nelle operazioni colturali si tenda a ridurre la densità dei popolamenti, la continuità verticale della vegetazione, l'eccessiva presenza di specie arbustive e di materiali facilmente infiammabili.

Negli interventi di sfollo, diradamento e avviamento all'alto fusto si deve favorire ove possibile la diffusione di specie arboree idonee agli interventi di prevenzione del rischio di incendio di cui all'Appendice I - F) dando priorità all'eliminazione, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, delle conifere ad alta infiammabilità (di cui all'Appendice I - E), compresa la loro rinnovazione.

Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:

- ripuliture straordinarie della vegetazione arbustiva;
- taglio di piante arboree o di parti di piante arboree secche o deperienti;
- spalcatore e/o asportazione di parti secche o deperienti di piante di conifere di specie ad alta infiammabilità;
- sfolli e diradamenti in fustaie pure o a prevalenza di conifere di specie ad alta infiammabilità;
- sfolli e diradamenti in fustaie miste con più del 25% di conifere di specie ad alta infiammabilità;

- avviamento all'alto fusto in cedui coniferati con eliminazione delle conifere di specie ad alta infiammabilità;
- creazione, anche tramite reimpianto di fasce di specie autoctone a bassa infiammabilità, di cui all'Appendice I - F), nei popolamenti puri o a prevalenza di conifere ad alta infiammabilità, al fine di interromperne la continuità verticale e/o orizzontale della vegetazione e diversificare la flora presente;
- interventi di rinfoltimento, sottopiantagione, diversificazione, sostituzione e/o di rinaturalizzazione di popolamenti con presenza di piante secche o seccaginose. In funzione delle caratteristiche del soprassuolo sono ammessi i seguenti gli interventi:
 - taglio e asportazione, anche totale, delle piante morte, deperienti o suscettibili di deperimento, salvaguardando e favorendo lo sviluppo delle piante di latifoglie a bassa infiammabilità;
 - eventuale reimpianto con le specie arboree (di cui all'Appendice I - F), che può riguardare anche l'intera superficie del popolamento nel caso ne sia compromessa la perpetuazione.

Nel caso di reimpianti, sono ammissibili tutte le operazioni necessarie alla sua esecuzione e in particolare:

- decespugliamento;
- formazione di piazzole o altri interventi localizzati di sistemazione del terreno e per la raccolta e allontanamento delle acque superficiali in eccesso;
- lavorazione del terreno e/o apertura di buche;
- messa a dimora delle piantine e/o semina;
- messa in opera di tutori, shelter, altre protezioni individuali o recinzioni;
- trattamento con repellenti per il controllo dei danni da fauna selvatica;
- eventuale pacciamatura;
- eventuale irrigazione all'impianto;
- spese di acquisto e trasporto dei materiali vivi o morti utilizzati.

In tutti i casi sopra menzionati, il progetto presentato deve prevedere le modalità di trattamento della biomassa risultante dagli interventi, al fine di evitare accumuli o concentrazioni che possano risultare pericolosi per l'innescò e la diffusione degli incendi boschivi e, dove possibile, prevedere l'asportazione con allontanamento o la triturazione della biomassa di risulta.

Oltre a quanto sopra riportato, sono ammissibili a finanziamento anche i progetti di prevenzione del rischio incendi tramite la tecnica del fuoco prescritto, attuato secondo le disposizioni del Regolamento forestale della Toscana.

d. Uso di bestiame al pascolo in aree a medio e alto rischio di incendio per interventi di pascolo a prevenzione del rischio di incendi

1.d.1 Uso di bestiame al pascolo in aree a medio e alto rischio di incendio – DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sono ammissibili, per interventi compresi in aree comprese in territori comunali classificati come ad alto o medio rischio di incendi (vedi Appendice I - A) dal vigente Piano operativo antincendi boschivi, i costi reali dovuti al trasporto/spostamento di animali nella superficie forestale e i costi relativi al mantenimento degli animali nella zona durante la stagione a rischio di incendio, quali i costi per:

- realizzazione di punti d'acqua;
- recinzioni mobili anche in funzione anti-predatori;
- mangiatoie;
- ricoveri temporanei.

Non sono ammissibili i costi relativi all'acquisto di animali.

Gli interventi devono essere attuati nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 86 del Regolamento Forestale della Toscana (D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003 e ss.mm.ii.).

Il beneficiario deve avere il possesso delle superfici forestali oggetto dell'intervento e del bestiame utilizzato, secondo le forme e con gli obblighi previsti al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" delle Disposizioni Comuni.

Gli investimenti ammissibili a finanziamento riguardano esclusivamente le spese sostenute entro la presentazione della domanda di pagamento, mentre il richiedente si impegna a mantenere il pascolo sulle superfici boscate indicate in domanda per tutto il periodo di impegno di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni Comuni.⁴

2. Realizzazione di interventi di prevenzione dei danni da calamità naturali

Sono compresi in questa sezione gli interventi di prevenzione contro il rischio da calamità naturali, attacchi e diffusione di parassiti e patogeni forestali, fenomeni di degrado e dissesto, siccità e desertificazione e altre avversità atmosferiche.

Tali interventi **sono ammissibili a contributo una sola volta** su una stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione.

Tra gli interventi ammissibili sono compresi anche quelli a carico di dissesti o fitopatie forestali di limitata estensione areale, perché contribuiscono ad arrestare i fenomeni in atto e prevengono il verificarsi di danni maggiori.

a. Investimenti destinati a ridurre il rischio idrogeologico

Gli interventi di questa sezione devono essere **interamente** realizzati all'interno delle aree forestali, così come definite dalla L.R. 39/00 e ss.mm.ii. (vedi il successivo paragrafo "Localizzazione degli investimenti"), e devono essere finalizzati a prevenire l'instaurarsi di fenomeni erosivi e di instabilità dei terreni forestali. Non sono ammissibili gli interventi in alveo e/o lungo le sponde di canali di origine artificiale.

2.a.1 opere di consolidamento e sistemazione del reticolo idraulico – DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sono finanziabili gli interventi di realizzazione di nuove opere o adeguamento funzionale di opere preesistenti eseguiti all'interno degli alvei e lungo le sponde, compreso il consolidamento strutturale delle opere anche con la sostituzione di porzioni o della totalità del manufatto stesso, finalizzati a:

- controllo dell'erosione in alveo e stabilizzazione delle sponde (ad esempio: briglie, briglie selettive, pennelli, gabbionate, scogliere);
- miglioramento della dinamica d'alveo (sovrizzo delle arginature, ampliamento o rifacimento di difese spondali, riprofilatura della sezione idraulica);
- controllo dei deflussi e laminazione delle onde di piena (briglie a bocca tarata; piccoli sbarramenti in alveo, di cubatura massima invasata inferiore a 5.000 mc);
- aumento dell'efficienza o dell'efficacia di singole opere o di sistemi di opere (es. serie di briglie) al fine di adeguarle alla mutata situazione rispetto a quella che originariamente ne aveva giustificato la realizzazione;
- interventi finalizzati al consolidamento della stabilità dei versanti che insistono direttamente sui tratti di reticolo oggetto degli interventi di cui ai punti precedenti, consistenti nell'esecuzione ex novo di inerbimenti, gradinate, cordunate, graticciate, fascinate, viminate, palificate semplici o doppie, palizzate, muretti in pietra, briglie e altre sistemazioni trasversali dei solchi di erosione.

2.a.2 opere di sistemazione idraulico forestale – DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sono compresi in questa sezione gli interventi finalizzati al controllo del deflusso delle acque superficiali e al consolidamento della stabilità dei terreni.

⁴ Capoverso aggiunto con il Decreto Dirigenziale n. 517 del 21/01/2019

Sono ammissibili a finanziamento:

- realizzazione di sistemazioni di versante, consistenti nell'esecuzione ex novo di inerbimenti, gradinate, cordunate, graticciate, fascinate, viminate, palificate semplici o doppie, palizzate, muretti in pietra, briglie e altre sistemazioni trasversali dei solchi di erosione, fossi di guardia e canalette o altre opere similari;
- interventi di adeguamento funzionale di sistemazioni di versante atti a migliorare l'efficienza e la stabilità di manufatti o sistemazioni delle tipologie sopra indicate.

2.a.3 sistemazioni di versanti interessati da frane e smottamenti (compreso interventi selvicolturali) e delle scarpate delle strade di accesso o penetrazione ai boschi, - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

2.a.3.1 - interventi di miglioramento delle caratteristiche della viabilità minore esistente

Sono compresi in questa sezione gli interventi di adeguamento della viabilità minore esistente e a fondo naturale (strade o piste forestali, sentieri, mulattiere), anche se di uso pubblico, al fine di evitare la loro trasformazione in collettori e vie preferenziali di scorrimento disordinato delle acque superficiali e in punti di innesco di fenomeni di dissesto.

Sono ammissibili a contributo gli interventi di realizzazione o adeguamento funzionale di:

- cunette, taglia-acqua e altre opere consimili;
- consolidamento e stabilizzazione della massicciata stradale;
- tombini o attraversamenti in corrispondenza di impluvi o fossetti e delle opere ad essi connesse per la canalizzazione e la stabilità delle scarpate e delle sponde interessate e la loro messa in sicurezza (staccionate, coperture, ecc.);
- consolidamento delle scarpate stradali, anche attraverso la realizzazione di piccoli muretti in pietrame o altre piccole opere sistematorie compreso il taglio della vegetazione arborea e/o arbustiva sulle scarpate e sul ciglio delle stesse.

2.a.3.2 - interventi a carico di boschi posti in zone potenzialmente instabili

Sono compresi in questa sezione gli interventi finalizzati alla riduzione del carico sulle pendici boscate per la tutela di centri abitati, infrastrutture e sponde di corsi d'acqua.

Questi interventi possono essere realizzati quando, in base alle caratteristiche vegetazionali e geomorfologiche sia evidente un incremento del rischio di dissesto idrogeologico e/o un'accelerazione dell'evoluzione o dell'estensione di eventuali fenomeni di dissesto attivi o quiescenti.

Tale rischio deve essere attestato dalla presentazione di una relazione geologica e agronomica a firma di tecnici abilitati e competenti in base al relativo ordinamento professionale. Tali documenti devono essere allegati al progetto presentato.

Possono essere realizzati:

- l'asportazione di tutte le piante instabili o inclinate;
- l'asportazione di piante atterrate, totalmente o parzialmente, purchè si proceda al riposizionamento o messa in sicurezza della ceppaia o sua asportazione (quando tecnicamente possibile senza compromettere la stabilità dell'area);
- la riduzione della massa complessiva del soprassuolo attraverso l'esecuzione di tagli selvicolturali secondo le diverse tipologie previste dalla L.R. 39/00 e ss.mm.ii. e dal Regolamento forestale, fino all'esecuzione di tagli raso.

2.a.3.3 – interventi di stabilizzazione e consolidamento di dissesti e per il contenimento dell'erosione superficiale

Sono ammissibili interventi quali:

- inerbimenti, gradinate, cordonate, graticciate, fascinate, viminate, palificate semplici o doppie, palizzate, muretti in pietra, anche con risagomatura dei versanti;
- opere permanenti di intercettazione e regimazione dei deflussi superficiali, quali fossi di guardia, canalette, drenaggi;
- piantagioni di piante arboree o arbustive, compresa la messa a dimora delle relative protezioni delle piante;
- briglie e altre sistemazioni trasversali dei solchi di erosione;
- eventuali raccordi in rete metallica fra opere sistematorie.

ANNOTAZIONI al punto 2.a

Gli interventi di cui al precedente punto 2.a, devono essere realizzati nel rispetto delle competenze specifiche individuate dalla L.R. 39/00 e ss.mm.ii. e dalla DGR n. 693 del 04/08/2014 "L.R. 27/12/2012 n. 79 e L.R. 21/3/2000 n. 39 e s.m.i. Definizione delle competenze di Consorzi di bonifica, Unioni di Comuni ed Amministrazioni provinciali per l'attuazione di interventi di difesa del territorio".

Tutti gli interventi di sistemazione devono essere realizzati con tecniche che minimizzano l'impatto sull'ambiente e sul paesaggio e che privilegino le tecniche dell'ingegneria naturalistica. Modalità diverse di realizzazione degli interventi sono ammissibili sulla base di specifiche motivazioni illustrate in una relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato e competente in base al relativo ordinamento professionale.

Nell'esecuzione di eventuali piantagioni o nella messa a dimora di specie arboree e/o arbustive, anche per la realizzazione di opere vive, devono essere utilizzate esclusivamente specie di cui all'Appendice I – D, escluso la Robinia.

b. Interventi selvicolturali preventivi contro i fenomeni di siccità e desertificazione

2.b.1 Interventi selvicolturali preventivi contro i fenomeni di siccità e desertificazione – DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sono ammissibili interventi di introduzione di specie arboree e/o arbustive tolleranti alla siccità, scelte tra quelle comprese nell'elenco delle specie facenti parte della vegetazione forestale della Toscana (vedi successivo paragrafo "Limitazioni collegate agli investimenti") escluso la Robinia.

Gli interventi ammissibili riguardano l'introduzione di specie tolleranti alla siccità, piantagione sotto copertura di specie adatte come cespugli e arbusti.

Queste azioni preventive devono essere giustificate da prove scientifiche in merito alla loro necessità.

c. Interventi di prevenzione contro gli attacchi e diffusione di parassiti, patogeni forestali, insetti, altre fitopatie delle piante forestali

2.c.1 Interventi di prevenzione contro gli attacchi e diffusione di parassiti, patogeni forestali, insetti, altre fitopatie delle piante forestali – DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:

- interventi selvicolturali e di diversificazione specifica;
- trattamenti localizzati con prodotti biologici o a basso impatto ambientale;
- uso di antagonisti naturali;
- installazione di trappole fitosanitarie;
- interventi di cattura massale o di confusione sessuale tramite l'impiego di feromoni o altri prodotti a basso impatto ambientale.

Sono inoltre ammissibili i costi relativi all'utilizzo di mezzi aerei per l'effettuazione di trattamenti con prodotti biologici (es. B. thuringensis). In caso di previsione dell'utilizzo del mezzo aereo alla domanda di aiuto deve essere allegata una relazione del Servizio Fitosanitario Regionale che ne attesti la necessità. Copia delle

autorizzazioni, relative all'uso del mezzo aereo, previste dalla normativa vigente, dovrà essere allegata alla domanda di pagamento a saldo, pena la non ammissibilità delle relative spese.

Gli interventi di prevenzione delle fitopatie che possono causare disastri sono ammissibili a contributo solo se realizzati nelle aree interessate dai parassiti individuati dal Servizio fitosanitario regionale e di vigilanza e controllo agroforestale della Regione Toscana e di cui alla comunicazione prot. AOOGR/173803/G.050.070 del 11/07/2014 (vedi Appendice I - C).

3. Elaborazione di piani di gestione o di strumenti equivalenti

Nell'ambito del presente bando sono ammissibili e finanziabili le spese necessarie alla redazione di Piani di gestione forestale e dei Piani dei tagli, redatti ai sensi della L.R. 39/00 e ss.mm.ii. e del vigente Regolamento forestale della Toscana (D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003 e s.m.i.), **esclusivamente se collegati ad altri investimenti ammissibili a finanziamento nell'ambito della stessa sottomisura. A tal fine almeno il 51% della superficie interessata dagli interventi previsti dal Piano nel periodo di impegno, deve riguardare interventi ammissibili nell'ambito della presente sottomisura.**⁵

Il saldo del contributo potrà essere erogato solo dopo l'approvazione del Piano da parte degli organi competenti e tenendo presente che non sono finanziabili modifiche a Piani in corso di validità tranne che nel caso di:

- ampliamento della superficie oggetto del piano dovuto all'acquisizione di nuove superfici. Il contributo è limitato solo alla quota di superficie in ampliamento;
- modifiche sostanziali delle previsioni di Piano, relative a terreni in essi già inseriti, collegati all'esecuzione di interventi selvicolturali precedentemente non previsti e da eseguirsi nel corso del periodo dell'impegno comunitario di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni Comuni. Il contributo è limitato solo alla quota di superficie interessata dalle modifiche.

Non sono ammissibili modifiche a Piani redatti usufruendo di altri finanziamenti pubblici concessi ai sensi della presente sottomisura o del PSR 2007/2013.

4. Spese generali

Le spese generali, di cui al paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali" del PSR e al paragrafo "Spese generali" delle Disposizioni Comuni, sono ammissibili nel limite massimo del 10%, calcolato sull'importo complessivo degli investimenti materiali di cui alle precedenti punti 1) e 2)⁶. Nella suddetta percentuale sono inclusi i costi per gli studi di fattibilità e per la valutazione costi/benefici degli interventi (solo se collegati all'investimento).

Nel caso in cui il beneficiario sia un Ente pubblico, singolo o associato, l'ammontare massimo delle spese generali è calcolato in riferimento all'importo ammesso a contributo nella fase di assegnazione e che costituisce base d'asta, considerato quindi al lordo dell'eventuale ribasso d'asta.

Per la definizione di spese generali e delle specifiche ad esse collegate si rimanda a quanto previsto al paragrafo "Spese generali" delle Disposizioni Comuni.

5. Opere temporanee e accessorie collegate agli investimenti

Sono ammissibili i costi relativi all'esecuzione di opere temporanee e accessorie sotto elencate, se sono strettamente necessarie e collegate alla corretta realizzazione e completamento di quanto previsto dai singoli interventi elencati ai precedenti punti da 1 a 3 e quando non sono già espressamente previsti come specifiche voci dell'intervento finanziato, purché compresi entro la percentuale massima del 20% della spesa ammissibile per l'esecuzione dei lavori al netto delle opere temporanee e accessorie e delle spese generali. A tal fine sono ammissibili i seguenti costi:

⁵ Capoverso sostituito con il Decreto Dirigenziale n. 517 del 21/01/2019

⁶ Capoverso sostituito con il Decreto Dirigenziale n. 517 del 21/01/2019

- approntamento e messa in sicurezza dell'area di cantiere o la realizzazione o riapertura di piste temporanee di accesso o di altre opere temporanee;
- interventi per rinsaldamento e il ripristino dell'area di cantiere e delle relative piste di servizio;
- costi relativi alle certificazioni o attestazioni di controllo del materiale vegetale o di altri prodotti utilizzati per l'esecuzione dell'investimento e rilasciati da Enti o Organismi abilitati in merito.

All'atto della visita in loco, nella fase di verifica della domanda di pagamento a saldo, qual ora non siano già stati eseguiti, dovranno essere indicati modalità e tempi per lo smantellamento delle opere temporanee ed il ripristino dei luoghi, che in tal caso saranno da eseguirsi a carico del beneficiario.

3.2 Condizioni di ammissibilità degli investimenti

3.2.1 Localizzazione degli investimenti

Gli investimenti, pena la non ammissibilità, per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del pagamento degli aiuti, devono ricadere all'interno del territorio regionale e rispondere a quanto previsto nel paragrafo "*Localizzazione degli investimenti materiali*" delle Disposizioni Comuni.

Tutti gli interventi sono ammissibili se eseguiti in bosco o all'interno dell'area forestale (così come definiti dalla L.r. 39/00 e ss.mm.ii.) con le eccezioni di cui al successivo paragrafo "*Limitazioni collegate agli investimenti*", punto 1.

I mezzi o le attrezzature forestali non fisse, possono essere utilizzati anche nelle aree forestali in possesso del beneficiario al di fuori dell'UTE o UTF principale.

3.2.2 Cantierabilità degli investimenti

Al momento della ricezione della domanda di aiuto è richiesta la cantierabilità solo per le opere e gli interventi che sono soggetti a permesso di costruire ai sensi della L.R. n. 65/2014 e/o sono soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 10/2010 e del DM 30/3/2015 n. 52, secondo quanto di seguito indicato:

- per i soggetti privati**, il permesso di costruire e/o la VIA devono essere stati acquisiti entro la data di ricezione delle singole domande di aiuto;
- per soggetti di diritto pubblico**, il permesso di costruire (o titolo equivalente) e/o la VIA devono essere acquisiti entro il termine ultimo per l'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo relativo alla domanda di aiuto presentata.

La mancanza di tali requisiti, quando richiesto, porta all'esclusione dal contributo degli interventi soggetti a Permesso di Costruire e/o VIA.

Per le altre tipologie di interventi non è richiesto il requisito della cantierabilità e l'acquisizione dei relativi permessi/autorizzazioni necessari alla realizzazione degli interventi stessi, può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di aiuto, purché acquisiti precedentemente all'inizio dei lavori con indicazione degli estremi nella domanda di pagamento.

3.2.3 Norme di protezione ambientale

Gli investimenti devono essere conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

Pertanto, gli interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000 (SIC, ZPS) e (SIR), devono :

- essere compatibili con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla DGR n.644 del 5 Luglio 2004 e alla DGR n. 454 del 16 giugno 2008;

- b) essere corredati da studio di incidenza ai sensi della normativa vigente (Direttiva 92/43 CEE, DPR 357/97 e smi, D.Lgs 152/06 e smi, LR 30/15).

Qualora gli interventi siano effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e LR 30/15 e s.m.i., devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette.

Nella relazione allegata alla domanda devono essere descritti gli elementi utili a giustificare la compatibilità con le *"Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale"* di cui alla suddetta lettera a), nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, o la conformità ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori delle Aree protette, nel caso di interventi effettuati all'interno di dette Aree.

Per gli interventi soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi della L.R. 10/2010 e DM del 30/3/2015, n. 52, la VIA deve essere acquisita nei modi e nei termini indicati nel precedente paragrafo *"Cantierabilità degli investimenti"* e gli estremi della stessa devono essere comunicati come previsto nel successivo paragrafo *"Documentazione da allegare alla domanda di aiuto"*.

3.2.4 Limitazioni collegate agli investimenti

Sono ammessi al sostegno e a beneficiare del pagamento degli aiuti gli investimenti che soddisfano, pena la non ammissibilità o le riduzioni o la revoca dell'aiuto previste dalle Disposizioni Comuni, dalla DGR n.1502 del 27/12/2017 e ss.mm.ii. e dalle relative disposizioni attuative, oltre a quant'altro previsto nel PSR (in particolare al paragrafo 8.1 *"Descrizione delle condizioni generali"* e nella scheda della sottomisura 8.3 del PSR) e nel presente bando anche quanto segue:

- 1) tutti gli interventi sono ammissibili se eseguiti in bosco o all'interno dell'area forestale (così come definiti dalla L.r. 39/00 e ss.mm.ii.). Fanno eccezione gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi che hanno uno sviluppo lineare o che per caratteristiche tecniche necessitano di essere realizzate anche in terreni non boscati (quali strade, piste, sentieri, punti e reti di raccolta e approvvigionamento di acqua, punti di controllo) che sono ammissibili anche se realizzati in aree non boscate purché siano al servizio del bosco;
- 2) così come previsto all'art. 34 paragrafo 10 del Regolamento (UE) 702/2014, le attività o i progetti sovvenzionati devono essere coerenti con il piano di protezione delle foreste elaborati a livello nazionale e/o regionale. Nello specifico, tutte le azioni di prevenzione degli incendi boschivi devono essere coerenti con il vigente Piano Operativo Regionale Antincendi Boschivi redatto ai sensi dell'art. 74 della L.r. 39/00 e ss.mm.ii. (di seguito indicato come Piano AIB);
- 3) tutti gli interventi devono essere realizzati conformemente a quanto previsto dalla L.R. 39/00 e ss.mm.ii. e dal Regolamento Forestale della Toscana vigente, anche al fine di garantire la rispondenza dell'intervento a criteri di sostenibilità ambientale e la compatibilità con la buona gestione forestale;
- 4) nel caso di tagli boschivi su superfici superiori ad un ettaro, devono essere rispettate in particolare le disposizioni di cui all'art. 47, commi 6 ter 6 quater_ 6 quinquies della L.R. 39/00 e ss.mm.ii. (in merito all'obbligo di ricorrere, nei casi previsti, a imprese boschive iscritte all'Elenco regionale delle ditte boschive);
- 5) per quanto riguarda la creazione di fasce e viali parafulco o di aree libere, i costi ammissibili possono comprendere, oltre del costo di realizzazione, anche i successivi costi di manutenzione se eseguiti nel primo anno successivo alla loro realizzazione (ad esclusione dei costi per il sostegno ad attività agricole in zone interessate da impegni agroambientali);
- 6) gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi previsti dai *"Piani specifici di prevenzione AIB"*, considerato che fanno parte di un progetto unico e, ai sensi dell'articolo 74 bis della L.R. 39/00 e ss.mm.ii., sono classificati come interventi culturali straordinari (comma 2) e come interventi pubblici forestali (comma 3), non costituiscono mai interventi di manutenzione;
- 7) affinché un intervento di prevenzione degli incendi boschivi sia considerato conforme a quanto previsto da un determinato Piano specifico di prevenzione AIB occorre che sia interamente realizzato da un Ente competente di cui all'articolo 3 ter comma 1 della L.R. 39/00 ss.mm.ii. o sia interamente realizzato da un altro soggetto con le modalità previste dalla normativa forestale regionale vigente;
- 3) le specie utilizzate per rimboschimento/rinfoltimento devono essere scelte esclusivamente tra le specie facenti parte della vegetazione forestale della Toscana (Allegato A della L.R. 39/00 – Legge Forestale

della Toscana), escluso la robinia (vedi Appendice I - D: Specie forestali facenti parte della vegetazione forestale regionale);

8) tutto il Materiale Forestale di Propagazione (MFP) impiegato per rinfoltimenti deve rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia (Direttiva 1999/105/CE, D. Lgs. 386 del 10/11/03, L.R. 39/00 e ss.mm.ii.). Non sono ammessi a contributo gli interventi rinfoltimento realizzati con materiale non certificato, tranne che nel caso di utilizzo di specie per le quali la normativa vigente non prevede la certificazione;

9) i rinfoltimenti devono essere eseguiti, quando necessario e possibile, utilizzando varietà o cloni resistenti alle principali fitopatologie;

10) le operazioni sostenute devono essere conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale;

11) nel caso di acquisti di macchinari e attrezzature la presenza della marcatura "CE" ai sensi della normativa comunitaria vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti comunitari;

12) rispettano le disposizioni contenute al successivo paragrafo "*Spese ammissibili/non ammissibili*";

13) sono inclusi nel precedente paragrafo "*Interventi finanziabili*";

14) sono congrui rispetto all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali dell'UTE/UPS indicata in domanda di aiuto. Devono altresì risultare non frazionati in parti disomogenee, ma raggruppati tra loro in autonomi lotti funzionali al fine di assicurare all'intero progetto efficienza e funzionalità sotto l'aspetto tecnico-operativo;

15) sono limitati alle strutture aziendali;

16) gli investimenti sono ammessi al sostegno se sono rispettate le pertinenti condizioni di complementarità descritte nel paragrafo 14 "*Informazione di complementarità*" del PSR.

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici, nei casi da queste previsti si applicano anche:

- le disposizioni previste dal Capo I Titolo III della L.R. n. 39/00 e ss.mm.ii., per tutti gli interventi eseguiti dagli Enti locali competenti ai sensi della L.R. 39/00 "*Legge forestale della Toscana*" e per le tipologie di opere previste dagli artt. 10 e 15 della citata L.R. n. 39/00;
- le disposizioni nazionali e regionali vigenti in favore delle imprese montane.

3.3 Massimali e minimali

L'importo massimo del contributo concedibile per bando (indipendentemente dal numero di interventi) è pari a € 250.000, per i beneficiari privati, e di 400.000 € per i beneficiari di diritto pubblico.

Nel caso in cui un beneficiario dovesse presentare più progetti per un importo complessivo maggiore del contributo concedibile, per selezionare quelli potenzialmente finanziabili si utilizzano gli stessi criteri con cui si definisce la graduatoria (punteggio e importo); l'eventuale riduzione di contributo ammissibile al fine del rispetto del massimale si opererà sul progetto che risulterà parzialmente finanziabile per superamento del massimale (cioè con punteggio più basso o con importo maggiore rispetto all'ultimo interamente finanziabile). Tale progetto risulta ammissibile per l'intera somma richiesta ma finanziabile solo per la parte non eccedente il massimale. In tale caso è data facoltà al richiedente di chiedere nel corso dell'istruttoria di ammissibilità una riduzione dell'importo dell'investimento per adeguarlo al contributo ammissibile, se restano validi tutti gli elementi che hanno reso finanziabile il progetto stesso.

Non sono ammesse le domande con un contributo minimo richiesto/concesso inferiore (al netto delle entrate nette) a:

- 100.000 € quando il soggetto beneficiario è un Consorzio di Bonifica di cui alla L.R. 79/12;
- 5.000 € per tutti gli altri beneficiari.

La domanda di aiuto è esclusa dal finanziamento qualora il contributo minimo richiesto, o determinato in istruttoria di ammissibilità, scende al di sotto del suddetto limite minimo.

Viene invece ammessa a pagamento la domanda il cui contributo, determinato in sede di istruttoria di saldo, scende al di sotto di tale importo minimo.

Alla presente sottomisura, in applicazione dell'articolo 4 del Reg. (UE) n. 702/2014 non si applicano soglie di notifica.

3.4 Durata e termini di realizzazione del progetto

3.4.1 Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese

Ai sensi dell'art. 6 del Reg. (UE) n. 702/2014 sono ammissibili unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione.

Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato.

Pertanto, un progetto o un'attività è ammissibile a finanziamento a condizione che "*l'avvio dei lavori del progetto o dell'attività*" e le relative spese decorrano a partire dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto, indipendentemente dalla tipologia di beneficiario, eccezione fatta per le spese generali (di cui al precedente paragrafo "*Interventi finanziabili*" e all'art. 45.2 lettera c) del Reg. (UE) n. 1305/2013), effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità.

Si intende per "*avvio dei lavori del progetto o dell'attività*" la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima (articolo 2 comma 25 del reg. UE n.702/2014).

L'inizio/avvio delle attività deve essere così dimostrato:

a) nel caso di interventi soggetti a Permesso di Costruire, l'impresa richiedente deve indicare la data di presentazione al Comune competente della "*Comunicazione di inizio lavori*", così come disposto dalla L.R. n. 65/2014. Ai fini della dimostrazione del rispetto di quanto sopra si fa riferimento:

- alla data in cui il gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario (nel caso di invio tramite PEC);
- alla data del timbro postale di invio della comunicazione (nel caso di spedizione tramite raccomandata A/R);
- alla data del protocollo di arrivo al Comune (nel caso di consegna a mano);

b) nel caso di investimenti soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA di cui alla L.R. n. 65/2014) l'inizio dei lavori è attestato dalla data della presentazione della SCIA se successiva a quella della ricezione della domanda di aiuto. Nel caso in cui la data di presentazione della SCIA sia antecedente alla presentazione della domanda di aiuto, il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;

c) nel caso di investimenti eseguibili come attività di edilizia libera (di cui alla L.R. n. 65/2014), il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori o deve indicare la data di presentazione al Comune competente della Comunicazione di Attività di Edilizia Libera;

d) nel caso di acquisto di macchinari e attrezzature il richiedente deve produrre documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (contratti di acquisto o, in mancanza di questi ultimi, fatture dei beni acquistati o altri giustificativi di spesa) nei quali sia indicata la data effettiva di acquisto;

e) nel caso di investimenti collegati all'esecuzione di interventi selvicolturali previsti dalla L.R. 39/00 e ss.mm.ii. o ai fini del vincolo idrogeologico il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;

3.4.2 Termine finale

I progetti dovranno concludersi entro il termine per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo indicato nel Contratto per l'assegnazione dei contributi, salvo modifica del suddetto termine per effetto

di proroghe richieste e concesse nel rispetto delle disposizioni contenute nel paragrafo "*Proroga dei termini*" delle Disposizioni Comuni.

3.5 Spese ammissibili/non ammissibili

In generale, l'ammissibilità della spesa relativa a ciascun bene o servizio acquistati deve essere valutata in ragione del raggiungimento degli obiettivi fissati dal PSR e dall'operazione da intraprendere. Solo nel caso in cui tale bene o servizio risulti funzionale al raggiungimento di tali obiettivi, la relativa spesa potrà essere giudicata ammissibile.

3.5.1 Normativa di riferimento

Le norme sull'ammissibilità delle spese, incluse quelle collegate alle modalità di pagamento e alla gestione dei flussi finanziari, sono definite al paragrafo "*Spese ammissibili/non ammissibili*" delle Disposizioni Comuni.

Nei paragrafi che seguono sono riportati ulteriori dettagli di natura tecnico/operativa, collegati a specifiche tipologie di spesa.

3.5.2 Valutazione di congruità e ragionevolezza

La valutazione della congruità e della ragionevolezza dei costi, ai fini dell'ammissibilità di una spesa, deve avvenire nei modi e nei termini indicati nel paragrafo "*Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza*" delle Disposizioni Comuni a cui si rinvia.

Il "*Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana*" approvato con D.G.R. n. 1386 del 11 dicembre 2017 e consultabile al seguente indirizzo: <http://prezzariolpp.regione.toscana.it/> (di seguito "*Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana*") deve essere preso come riferimento ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa.

3.5.3 Investimenti materiali

L'ammissibilità degli investimenti materiali è valutata nei modi e nei termini previsti nel paragrafo "*Costi d'investimento materiali e immateriali*" delle Disposizioni Comuni a cui si rinvia.

Il prezzario di riferimento per l'elaborazione dei computi metrici analitici previsti nel paragrafo "*Costi d'investimenti materiali e immateriali*" delle Disposizioni Comuni è il "*Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana*" approvato con D.G.R. n. 1386 del 11 dicembre 2017.

Nel caso di lavori o interventi particolari, non previsti nelle voci del suddetto prezzario, deve essere presentata apposita analisi dei prezzi debitamente documentata, eventualmente anche in base al "*Prezzario regionale per interventi ed opere forestali*", di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.1091 del 22/12/08 e s.m.i..

Tale analisi sarà comunque soggetta a verifica di congruità da parte del soggetto competente dell'istruttoria.

3.5.4 Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro

In nessun caso, ai fini del presente bando, sono ammesse a finanziamento le operazioni eseguite direttamente dagli imprenditori agricoli e forestali e dai loro familiari.

3.5.5 Interventi/spese non ammissibili

L'ammissibilità delle spese deve conformarsi a quanto stabilito dal Reg (UE) 702 del 25 giugno 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Dell'Unione Europea del 1 luglio 2014.

Come previsto nel paragrafo "*Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni*" delle Disposizioni Comuni e nel PSR (al paragrafo 8.1 e al paragrafo "*Costi ammissibili*" della scheda di sottomisura), non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

1. la spesa per interessi passivi;
2. l'acquisto di materiale usato;
3. l'acquisto di terreni o fabbricati;
4. l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti;
5. gli investimenti su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi e abitazioni anche se destinati al personale dipendente;
6. le tipologie di investimento non espressamente contemplate nelle Disposizioni specifiche di sottomisura e contenute nella scheda del PSR o nel presente bando;
7. l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve, salvo quanto specificatamente previsto nel presente bando, nelle direttive regionali e quanto previsto nel paragrafo "*Spese di gestione, studi e beni di consumo*" delle Disposizioni Comuni;
8. l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo;
9. lavori, opere od acquisti non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
10. l'acquisto di mobili, attrezzature, arredamenti degli uffici e oggettistica di arredamento;
11. spese e oneri amministrativi per canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
12. le spese generali relative agli investimenti immateriali;
13. gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
14. i lavori, le opere ed i materiali aventi carattere di particolare prestigio e alta decorazione, anche se prescritte in sede di autorizzazione edilizia e/o paesaggistica; in tal caso sono ammissibili solo materiali per un valore massimo riferito a voci equivalenti contenute nel prezzo di riferimento;
15. opere, investimenti in attrezzature, impianti, ecc. riferiti ad UTE/UPS diversa da quella indicata in domanda di aiuto, ancorché relativa alla stessa impresa;
16. costi del personale dipendente, salvo le eccezioni previste nei paragrafi "*Operazioni realizzate da Enti Pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici*" e "*Spese di gestione, studi e materiali di consumo*" delle Disposizioni Comuni;
17. noleggi, salvo le eccezioni previste nel paragrafo "*Spese per noleggi*" delle Disposizioni Comuni;
18. l'IRAP;
19. nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto di leasing (garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi);
20. le spese sostenute prima della presentazione della domanda di aiuto, fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo "*Termine iniziale: decorrenza, inizio delle attività e ammissibilità delle spese*" in merito alle spese generali;
21. in base a quanto previsto dall' art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013, e dal comma 2 dell'articolo 7 del Reg. (UE) 702/2014 l'imposta sul valore aggiunto, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

Inoltre, ai fini del presente bando non sono ammissibili anche le seguenti specifiche tipologie di interventi/spesa:

22. i contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, servizi, di cui all'art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
23. l'acquisto di materiale (vivaistico o di altro tipo) proveniente da paesi terzi (fuori U.E.);
24. la realizzazione di impianti di irrigazione fissi;

25. il capitale circolante (scorte vive e scorte morte);
26. l'acquisto di elicotteri, aerei e automezzi 4x4;
27. l'acquisto di animali da destinare al pascolo;
28. i costi diretti per le operazioni di spegnimento degli incendi (spese di personale, spese di carburanti) e investimenti per la lotta attiva;
29. gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi eseguiti in aree comprese in territori comunali classificati come ad basso rischio di incendi dal vigente Piano AIB;
30. gli interventi sui castagneti da frutto in attualità di coltura finalizzati al recupero o mantenimento della produzione delle castagne/marroni o nei casi in cui non sia previsto il rimboschimento/rinfoltimento con specie diverse dal castagno o non sia previsto l'impianto di castagni ai fini della sola produzione legnosa;
31. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria così come definiti al paragrafo "*Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni*" delle Disposizioni Comuni. Ai fini della presente sottomisura non si considerano "*manutenzione ordinaria/straordinaria*" (e quindi sono ammissibili) anche:
 - la manutenzione dei viali e delle fasce parafuoco, come specificato al precedente paragrafo "*Limitazioni collegate agli investimenti*";
 - gli «Adeguamenti funzionali» o i «miglioramenti» intesi come tutti quelli interventi che comportano modifiche o integrazioni ad opere già esistenti (ad esempio, piccole sistemazioni idraulico forestali; lungo la viabilità, modifiche o rettifiche di tracciato che ne migliorino o ne facilitino la transitabilità o la funzionalità, opere per la regimazione delle acque);
 - gli interventi che, se presi in via esclusiva afferiscono chiaramente alla categoria delle manutenzioni, ma in effetti costituiscono il completamento di nuove opere o di opere di cui ai punti precedenti (ad esempio: ricarica del fondo localizzato e a completamento di opere di adeguamento in una viabilità o di un sentiero);
 - gli interventi selvicolturali la cui cadenza temporale (stabilita dalla normativa o dalla corretta prassi tecnica) sia superiore al periodo di impegno;
 - tutti gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi previsti dai Piani specifici di prevenzione AIB;
32. i costi di ammortamento;
33. non è concesso alcun aiuto per attività agricole in zone interessate da impegni agroambientali.

3.6 Intensità del sostegno

Gli aiuti di cui al presente atto sono concessi ai sensi dell'art. 34 Reg. UE n. 702/2014 e nel rispetto del regime SA.51793 - Sottomisura 8.3 "*Sostegno alla prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici*" (che modifica il precedente regime di aiuto SA.43429).

Secondo quanto stabilito nel PSR nella scheda della sottomisura 8.3, il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale.

Il tasso di contribuzione previsto per tutti gli investimenti, comprese le spese generali, è pari al 100% dei costi ammissibili.

Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Nei casi e con le modalità previste dagli articoli 61 e 65 del Reg. (UE) 1303/2013, se durante l'esecuzione dei lavori o dopo il loro completamento, limitatamente al periodo di impegno, l'operazione oggetto di finanziamento dovesse generare entrate nette (compreso l'autoconsumo), tali entrate nette devono essere sottratte dall'importo delle spese ammissibili per l'esecuzione dell'operazione finanziata. A tal fine sono applicate le esclusioni previste dal comma 7 dell'articolo 61 (operazioni il cui costo ammissibile totale prima dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 6 dello stesso articolo 61 non supera 1.000.000 €) e del comma 8 dell'articolo 65 del Reg. (UE) 1303/2013 (operazioni per le quali i costi totali ammissibili non superino i 50.000 €).

E' possibile erogare un anticipo fino ad un massimo del 50% del contributo ammissibile a finanziamento (vedi successivo paragrafo "*Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria*").

3.7 Cumulabilità

Gli aiuti del presente regime, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3 del trattato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 possono essere cumulati:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al Regolamento (UE) n. 702/2014.

Gli aiuti di Stato del presente regime, esentati ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014, non possono essere cumulati con aiuti "*de minimis*" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del citato regolamento.

Il mancato rispetto di tale condizione porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

Così come previsto al comma 12 dell'articolo 34 del Reg. (UE) n. 702/2014, per il presente regime gli aiuti concessi a fronte dei costi ammissibili di cui al paragrafo 5 del citato articolo, e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili, sono limitati al 100 % dei costi ammissibili.

Oltre a quanto sopra i richiama, inoltre, quanto di pertinente è previsto all'articolo 8 del Reg (UE) n. 702/2014.

4. Modalità e termini di presentazione della domanda

4.1 Modalità di presentazione della domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it.

4.2 *Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto*

Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il richiedente può presentare la domanda di aiuto a decorrere dal 45° giorno successivo alla pubblicazione sul BURT del presente bando ed **entro le ore 13.00 del 1/04/2019**.⁷

Qualora il termine di presentazione di un'istanza scada di sabato o in altro giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo qualunque sia la forma di sottoscrizione della domanda di aiuto.

Le domande di aiuto ricevute oltre il suddetto termine di scadenza non sono ammissibili a finanziamento.

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007 nei modi e nei termini indicati al paragrafo "*Modalità di sottoscrizione e presentazione delle domande*" delle Disposizioni Comuni.

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, in riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto, comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

⁷ Capoverso sostituito con il Decreto Dirigenziale n. 517 del 21/01/2019

Il richiedente può presentare anche più domande di aiuto per ogni UTE/UPS posseduta, purché riferite a progetti che per localizzazione o tipologia di investimento sono collegati a criteri di selezione differenti. Un intervento inserito in un progetto oggetto di una specifica domanda di aiuto non può far parte (anche parzialmente) di un altro progetto oggetto di un'altra domanda di aiuto; in tale caso decadono tutte le domande presentate tranne l'ultima. Sono invece valide tutte le domande riferite a progetti che per localizzazione o tipologia di investimento sono collegati a criteri di selezione differenti.

Le domande devono essere riferite ad una UTE/UPS, così come classificate nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA e di seguito elencate:

- unità tecnico-economiche (UTE), dotate di superfici agroforestali su cui si esercitano le attività di coltivazione e di conduzione dei cicli produttivi vegetali ed i principali servizi organizzativi delle restanti strutture di servizio aziendali;
- unità produttive specifiche quali: le unità produttive zootecniche (UPZ), le unità produttive integratrici di reddito, (UPI) (es. fabbricati adibiti ad agriturismo), le unità di trasformazione dei prodotti (UTP), le unità di erogazione servizi connessi alle produzioni agroalimentari (UTS), le unità tecniche forestali (UTF).

Nella domanda di aiuto deve essere indicata l'UTE/UPS in cui ricadono gli investimenti programmati dalla azienda.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

Le domande di aiuto devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA n. 140 del 31/12/20015 e smi.

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande fa fede la data di ricezione.

La protocollazione in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

4.3 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

La domanda di aiuto contiene gli elementi necessari a predisporre la graduatoria e per determinare il contributo a fronte degli investimenti richiesti. Inoltre contiene elementi relativi all'ammissibilità della domanda.

Le domande di aiuto devono essere presentate in forma completa cioè deve contenere, al suo interno e/o nei documenti ad essa allegati, tutti gli elementi che consentano la verifica dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dichiarati, ove non già posseduti dalla Pubblica Amministrazione, nonché tutti gli elementi utili per la valutazione di merito del progetto (dettagli tecnici ed economici del progetto e/o degli acquisti in correlazione alle caratteristiche gestionali e capacità produttiva dell'azienda, autorizzazioni ove richieste, ecc.).

Pertanto, alla domanda di aiuto dovrà essere allegata la seguente documentazione, in un formato accettato dal sistema informativo di ARTEA,;

A. Relazione firmata dal richiedente comprensiva di:

1. descrizione della situazione aziendale, in aggiunta a quanto disponibile nel fascicolo aziendale, al momento della presentazione della domanda (ordinamento colturale e/o e selvicolturale, processi produttivi aziendali, composizione della forza lavoro, caratteristiche ecologiche, stagionali dell'area oggetto dell'intervento,) e di quella prevista al termine degli interventi programmati, con indicati i riferimenti catastali delle particelle oggetto dall'investimento e, ove opportuno, di documentazione fotografica relativa all'intervento;
2. descrizione e localizzazione degli investimenti che si intendono realizzare e degli obiettivi che si intende di raggiungere;
3. la stima delle entrate nette ricavabili dal materiale legnoso derivato dall'esecuzione dell'intervento o dopo il loro completamento limitatamente al periodo di impegno di cui al paragrafo "*Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione*" delle Disposizioni Comuni;
4. stima dei tempi di attuazione degli investimenti (compreso le date presunte di inizio e di fine lavori);

5. nel caso di acquisiti, motivazione della scelta dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici e costi/benefici; in alternativa e fatto salvo quanto disposto in materia per gli enti pubblici., giustificazione della mancata acquisizione di almeno tre preventivi e, nel caso di impianti/processi innovativi o progetti complessi, dettagliata analisi tecnico/economica che consenta la disaggregazione del prodotto da acquistare nelle sue componenti di costo;
 6. descrizione della congruità degli investimenti rispetto all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali della UTE/UPS indicata in domanda di aiuto;
 7. quando pertinente, dimostrazione della pronta cantierabilità indicando gli estremi del permesso a costruire e/o della VIA rilasciata quest'ultima ai sensi della L.R. n. 10/2010 e del DM 30/3/2015 n. 52;
 8. nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, descrizione degli elementi utili a giustificare la compatibilità con le *"Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale"* di cui alla DGR n. 644/2004 e alla DGR n. 454/2008;
 9. in caso di investimenti effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e L.R. 49/95 e ss.mm.ii., descrizione degli elementi utili a giustificare che gli interventi sono conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di dette aree protette;
- B. **Progetto tecnico dell'intervento** comprendente il computo metrico estimativo analitico delle opere da realizzare (firmato da un tecnico abilitato e competente in base al relativo ordinamento professionale, se previsto dalle norme vigenti per la realizzazione dell'opera) e gli elaborati grafici comprendenti, nel caso di investimenti su beni immobili, di relativa cartografia topografica (scala minima 1:10.000) e catastale. Il computo metrico deve essere redatto sulla base del prezzario indicato al precedente paragrafo *"Spese ammissibili/non ammissibili"*;
- C. ove pertinente, **copia dei preventivi di spesa** a giustificazione della valutazione di congruità e degli importi dichiarati nella domanda di aiuto. I preventivi devono riportare l'indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e eventuali sconti ed essere datati e firmati dal fornitore;
- D. nel caso di soggetti pubblici, dichiarazione di impegno a eseguire la manutenzione dell'intervento/acquisto durante il periodo di cui al paragrafo *"Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione"* delle Disposizioni Comuni.

L'Ufficio competente per l'istruttoria dovrà verificare la presenza di tutte le informazioni pertinenti alla domanda, compresi gli elementi per la valutazione di congruità delle spese previste in domanda.

Quanto fornito con la domanda di aiuto può essere integrato da ulteriori elementi nei casi in cui l'Ufficio competente per l'istruttoria ne riscontri la necessità.

La eventuale richiesta di integrazione porrà un termine perentorio di giorni 30 per eseguire l'integrazione, decorso il quale la domanda viene valutata senza il concorso degli aspetti risultati carenti.

Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di aiuto inserita sul sistema informativo di ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata alla stessa, fatto salvo quanto riconoscibile come errore palese, vale quanto indicato nella sezione della domanda e non negli allegati.

5. Valutazione e istruttoria della domanda di aiuto

5.1 Criteri di selezione/valutazione

Le domande di aiuto sono inserite in una graduatoria in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità (Tabella I). Le domande di aiuto con un punteggio totale al **di sotto di 5 punti** saranno escluse dall'aiuto.

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata con minore importo di investimento complessivo indicato in domanda di aiuto.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati e posseduti al momento della presentazione della domanda di aiuto e posseduti e verificati prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi e prima del saldo.

Se dalle verifiche fatte in sede di istruttoria di ammissibilità risulta una riduzione di punteggio richiesto, la domanda di aiuto viene ricollocata in graduatoria.

Se dalle verifiche fatte prima della liquidazione del saldo emerge che uno o più criteri di selezione non sono confermati si procederà a ridurre il punteggio iniziale per un valore pari a quello attribuito inizialmente a ciascuno di questi. La domanda di pagamento viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del nuovo punteggio si posiziona entro quelle finanziabili. Nei casi in cui ciò non avvenga, si avrà la decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

In tutti i casi se il punteggio determinato a seguito di istruttoria risulta essere al di sotto dei 5 punti si avrà l'esclusione della domanda o la decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

MACRO CRITERIO	SPECIFICHE	PUNTI
I. Aree territoriali	L'intervento ricade prevalentemente (> 50%) in una o più delle seguenti aree:	
	a) Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 e Aree Protette (comprese aree contigue ex art. 55 L.R. 30/2015)	2
	b) Zona rurale o montana:	
	b.1) zone D, C o montane ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. a)	7
	b.2) zone B	5
	c) zone con maggior rischio connesso alla maggiore diffusione dei boschi (territorio di comuni con indice di boscosità superiore al 47%)	2
	d) zone con maggior rischio dimostrato dall'essere state oggetto di calamità avvenute nei 5 anni solari precedenti alla pubblicazione del bando (territorio di Comuni inseriti in atti regionali per l'individuazione di aree interessate da calamità)	5
	I punteggi sono tra loro cumulabili, tranne quelli relativi alle lettere b.1) b.2), che sono tra loro alternativi	
II. Tipologia di investimento	Gli interventi PREVISTI IN DOMANDA riguardano totalmente una delle seguenti tipologie a), b) o c), eventualmente accoppiati con quelli di cui alla successiva tipologia d):	
	a.1) interventi di prevenzione incendi: gli investimenti previsti riguardano solo interventi di cui al punto 1 (Costi per azioni di prevenzione contro gli incendi) del precedente paragrafo "Interventi finanziabili"	15
	a.2) interventi di prevenzione incendi realizzati nel territorio di Comuni classificati ad alto rischio di incendio in base alla classificazione contenuta nel Piano AIB della Regione Toscana	7
	a.3) interventi previsti dai Piani specifici di prevenzione AIB (art. 74 bis L.R. 39/00) approvati dalla Giunta Regionale ⁸	6
	b) Investimenti per la realizzazione/miglioramento destinati a	7

⁸ Per i privati e per i soggetti pubblici diversi dagli Enti competenti di cui all'articolo 3 ter comma 1 della L.R. 39/00 ss.mm.ii., la priorità è riconosciuta solo se è presente, prima dell'emissione del contratto, l'attestazione di conformità degli interventi al Piano rilasciata secondo le norme vigenti

	ridurre il rischio idrogeologico di cui al punto 2.a del precedente paragrafo <i>"Interventi finanziabili"</i>	
	c) investimenti previsti al punto 2c. (Interventi di prevenzione contro gli attacchi e diffusione di parassiti, ecc.) del precedente paragrafo <i>"Interventi finanziabili"</i> (vedi elenco parassiti presente nel PSR, misura 8)	6
	d) progetti che prevedono investimenti di cui al punto 3 (Elaborazione piani di gestione) di cui al punto 3 del precedente paragrafo <i>"Interventi finanziabili fino ad un massimo del 30% del costo degli interventi a cui sono collegati"</i>	6
	I punteggi a.1), a.2), a.3) sono tra loro cumulabili	
	Il Punteggio di cui alla lettera d) è cumulabile con i punteggi di cui alle lettere a), b) o c)	
	Totale	50

Tabella I: Criteri di valutazione

5.2 Formazione della graduatoria

ARTEA, nei tempi indicati nel paragrafo *"Tempistica e fasi del procedimento"* delle Disposizioni Comuni, procede all'approvazione della graduatoria in base a quanto dichiarato dal richiedente nella domanda di aiuto e in base ai dati contenuti sul sistema informativo di ARTEA e nel *"Fascicolo Aziendale elettronico"*.

Le domande sono ordinate in un elenco in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione come dichiarati dai richiedenti.

L'atto che approva la graduatoria contiene l'elenco dei richiedenti ordinati in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione e indica le domande potenzialmente finanziabili, quelle non finanziabili per carenza di risorse e quelle non ricevibili.

Per le domande che risultano non ricevibili, l'atto che approva la graduatoria deve indicare la relativa motivazione.

L'individuazione delle domande potenzialmente finanziabili non costituisce diritto al finanziamento in capo al soggetto richiedente.

Il Decreto di ARTEA di approvazione della graduatoria e la graduatoria allegata saranno pubblicati sul BURT e ne sarà data evidenza sul sito www.artea.toscana.it.

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dell'approvazione della Graduatoria non è effettuata con modalità di comunicazione personale. La pubblicazione sul sito ARTEA e la successiva pubblicazione sul BURT costituiscono la notifica personale.

5.3 Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate

Qualora sulle domande appartenenti ad una graduatoria di soggetti potenzialmente finanziabili si verificano economie e/o si rendano disponibili eventuali maggiori risorse finanziarie derivanti da fondi aggiuntivi, le economie e le maggiori risorse finanziarie devono essere utilizzate per finanziare domande ammissibili e non finanziate per carenza di risorse seguendo l'ordine della graduatoria.

Artea procederà all'adozione di ulteriori provvedimenti che determinano lo scorrimento della graduatoria e l'individuazione di ulteriori domande di aiuto potenzialmente finanziabili.

Tale scorrimento è fatto sulla base delle economie e/o delle maggiori risorse finanziarie e nei termini e nei modi previsti dal paragrafo *"Disposizioni comuni per la formazione delle graduatorie"* delle Disposizioni Comuni.

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dello scorrimento della graduatoria sarà effettuata con comunicazione personale da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria.

Nel caso della presenza di una domanda di aiuto parzialmente finanziabile per carenza di fondi (con riferimento sia alla graduatoria primaria che in quelle di scorrimento), la stessa non sarà finanziabile.

5.4 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

Le domande saranno istruite dall'Ufficio competente per l'istruttoria sul territorio (U.C.I) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Le fasi e le tempistiche del procedimento istruttorio relative al presente bando sono definite al paragrafo "*Tempistica e fasi del procedimento*" delle Disposizioni Comuni.

5.5 Istruttoria di ammissibilità

L'istruttoria delle domande di aiuto è finalizzata ad accertare l'ammissibilità della stessa e viene fatta nei modi e nei termini descritti nel paragrafo "*Procedure per l'istruttoria delle domande di aiuto*" delle Disposizioni Comuni.

5.6 Correzione degli errori palesi

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA, degli uffici competenti dell'istruttoria o del richiedente.

Sono esclusi gli errori/omissioni commessi nella dichiarazione/documento inerente i criteri di selezione, che non sono sanabili.

Gli uffici competenti valutano se ammettere o meno la correzione richiesta.

In fase di istruttoria delle domande di aiuto o di pagamento nel caso in cui l'Ufficio competente per l'istruttoria riscontri errori palesi, quest'ultimo può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.

I termini e le modalità per la richiesta di correzione degli errori palesi e della relativa istruttoria sono definiti nel paragrafo "*Correzione di errori palesi*" delle Disposizioni Comuni.

6. Realizzazione e modifica dei progetti

6.1 Contratto per l'assegnazione dei contributi

A seguito dell'esito positivo dell'istruttoria delle domande di aiuto, l'Ufficio competente per l'istruttoria provvede a predisporre il Contratto per l'assegnazione dei contributi per le domande risultate finanziabili. Il Contratto deve contenere almeno i seguenti elementi:

- intestazione del beneficiario e numero della sua domanda;
- descrizione e importo degli investimenti ammessi;
- importo del contributo assegnato, con evidenziata la quota di partecipazione del fondo comunitario FEASR;
- importo erogabile a titolo di anticipo (se richiesto) o le modalità e i tempi per la eventuale presentazione della domanda di anticipo;
- la clausola di accettazione della sospensione dei pagamenti prevista dalla Decisione n. 4 del 25-10-2016;
- l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- ove opportuno, i termini e la cadenza per la presentazione del monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;

- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di variante con autorizzazione all'Ufficio Competente per l'Istruttoria, nel caso di accettazione della richiesta, a modificare unilateralmente il contratto;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di proroga, con autorizzazione all'Ufficio Competente per l'Istruttoria, nel caso di accettazione della richiesta, a modificare unilateralmente il contratto;
- i termini e le modalità per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
- il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo;
- le indicazioni in merito alle modalità di pagamento dei fornitori ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
- altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dal beneficiario;
- gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l'esecuzione dei lavori e successivamente al saldo dei contributi;
- ove pertinente, una liberatoria rispetto a danni causati nella esecuzione delle operazioni da ogni responsabilità dell'amministrazione della RT;
- le riduzioni o la revoca dell'aiuto, secondo quanto disposto dal bando, dalle Disposizioni Comuni, dalla DGR n.1502 del 27/12/2017 e ss.mm.ii. e dalle relative disposizioni attuative, da applicarsi in caso di violazioni degli obblighi da parte del beneficiario;
- modalità inerenti il trattamento dei dati personale ai sensi dell'art. 113 *"Informazione dei beneficiari"* del Reg. (UE) n. 1306/2013, *"Gli Stati membri informano i beneficiari del fatto che i dati che li riguardano saranno pubblicati in conformità dell'articolo 111 e che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione. In conformità delle prescrizioni della direttiva 95/46/CE, in ordine ai dati personali gli Stati membri informano i beneficiari dei diritti loro conferiti dalle norme sulla protezione dei dati personali e delle procedure applicabili per esercitarli"*;
- la clausola che, in caso di modifica delle disposizioni attuative regionali, per le fasi successive all'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi, valgono le nuove disposizioni se più favorevoli al beneficiario. In tal caso il contratto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

La sottoscrizione del contratto per l'assegnazione dei contributi avviene nei modi e nei termini indicati al paragrafo *"Procedure inerenti il contratto per l'assegnazione dei contributi"* delle Disposizioni Comuni.

6.2 Impegni del beneficiario

Con la sottoscrizione della domanda di aiuto di cui al precedente paragrafo *"Modalità e termini di presentazione della domanda"* il richiedente, pena le riduzioni o la revoca dell'aiuto previste dalle Disposizioni Comuni, dalla DGR n.1502 del 27/12/2017 e ss.mm.ii. e dalle relative disposizioni attuative, si impegna a:

1. rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nella Disposizioni Comuni, nel presente bando, nel Contratto per l'assegnazione dei contributi e nel Verbale di accertamento finale;
2. realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda e ammesso nel Contratto per l'assegnazione dei contributi, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti se autorizzate;
3. produrre o integrare la documentazione prevista nel bando o nel documento Disposizioni Comuni oppure richiesta dall'Ufficio competente per l'istruttoria nelle varie fasi del procedimento;
4. nel caso di ammissione a contributo della domanda di aiuto, a non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffe incentivanti, detrazioni fiscali, credito d'imposta, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il presente bando e per tutto il periodo di vincolo ex post di cui al paragrafo *"Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione"* delle Disposizioni Comuni;

5. nel caso di ammissione a contributo della domanda di aiuto, presentare in fase di istruttoria, ad integrazione della stessa domanda di aiuto, una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l'assenza di procedimenti penali in corso e l'assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro elencati al precedente punto 2), oppure, per i medesimi reati in materia di lavoro, di essere sottoposto a procedimenti penali o a provvedimenti di condanna non definitivi. Tutto ciò secondo le modalità operative indicate da ARTEA;
6. nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di diritto pubblico, garantire le condizioni di cantierabilità previste nel precedente paragrafo "*Cantierabilità degli investimenti*";
7. a sottoscrivere il contratto nei modi e nei termini indicati nel paragrafo "*Procedure inerenti il contratto per l'assegnazione dei contributi*" delle Disposizioni Comuni, nella consapevolezza che la mancata sottoscrizione comporta la revoca del provvedimento di assegnazione;
8. nel caso di interventi che non sono soggetti al rilascio del permesso a costruire, acquisire i permessi/autorizzazioni, inclusi gli studi di incidenza ove previsti, necessari per la realizzazione degli interventi precedentemente all'inizio dei lavori ed a comunicarne gli estremi nella domanda di pagamento a titolo di saldo;
9. confermare i criteri di selezione per i quali il presente bando prevede la verifica in sede di istruttoria della domanda di pagamento a titolo di saldo, nella consapevolezza che la domanda viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del punteggio si posiziona entro quelle finanziabili;
10. nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di diritto pubblico, garantire il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, anche di settore, come specificato al paragrafo "*Operazioni realizzate da Enti pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici*" delle Disposizioni Comuni.
11. presentare apposita fideiussione a favore di ARTEA nel caso di richiesta di anticipo o SAL. Se il beneficiario è un Ente pubblico, in sostituzione della garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, deve essere presentato un atto di un organo dell'Ente richiedente con il quale lo stesso si impegna alla restituzione totale o parziale delle somme richieste a titolo di anticipo o SAL, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti, oppure vengano realizzati parzialmente;
12. richiedere l'autorizzazione all'esecuzione di varianti e a realizzarle nei tempi e nei modi previsti nel documento Disposizioni Comuni;
13. comunicare, nei tempi stabiliti nel documento Disposizioni Comuni gli eventuali adattamenti tecnici;
14. comunicare, nei tempi stabiliti nel documento Disposizioni Comuni gli eventuali cambi di titolarità dell'azienda;
15. sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;
16. sostenere le spese utilizzando esclusivamente conti bancari o postali a sé intestati (o cointestati) e di effettuarle con le modalità previste dal paragrafo "*Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento*" delle Disposizioni Comuni, nella consapevolezza che i pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, seppure nei casi in cui si abbia la delega ad operare su di essi, non sono ammissibili;
17. rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al paragrafo "*Disposizioni in materia di informazione e pubblicità*" delle Disposizioni Comuni;
18. presentare la domanda di pagamento del saldo nei termini indicati nel contratto per l'assegnazione dei contributi, salvo la concessione di proroghe;
19. produrre, al momento della presentazione della domanda di pagamento, titoli che prevedono il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti almeno per almeno 5 anni, fatto salvo quanto previsto per gli Enti pubblici e il rispetto dei pertinenti impegni di cui al paragrafo "*Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione*" delle Disposizioni Comuni;
20. garantire il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi, o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni descritte nel paragrafo "*Possesso di UTE/UPS*" delle Disposizioni Comuni;

21. quando pertinente, acquisire e/o mantenere (per tutto il periodo di vincolo ex post di cui al paragrafo "*Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione*" delle Disposizioni Comuni) la piena disponibilità e l'agibilità dei locali destinati all'installazione di macchinari, attrezzature o impiantistica;
22. rispettare per tutta la durata del periodo di vincolo ex post le disposizioni di cui al paragrafo "*Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione*" delle Disposizioni Comuni;
23. comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni previsti;
24. comunicare all'Ente territoriale facente parte dell'Organizzazione Regionale AIB territorialmente competente la realizzazione delle strutture finanziate ai sensi dei punti 1.a) e 1.b) del precedente paragrafo "*Interventi finanziabili*";
25. garantire l'accesso alle strutture finanziate ai sensi dei punti 1.a) e 1.b) del precedente paragrafo "*Interventi finanziabili*" a tutti i soggetti facenti parte dell'Organizzazione Regionale AIB;
26. mantenere, in caso di variazione della composizione dell'UTE/UPS dalla presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo e fino alla conclusione degli impegni di cui al paragrafo "*Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione*" delle Disposizioni Comuni, la coerenza dal punto di vista dell'indirizzo produttivo e dimensionale con l'investimento ammesso a finanziamento e a rispettare le condizioni di ammissibilità, i tassi di contribuzione e i criteri di selezione nei modi e nei termini di cui al paragrafo "*Possesso di UTE/UPS*" delle Disposizioni Comuni;
27. aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto e/o di pagamento (a qualsiasi titolo);
28. garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o dei macchinari o di quanto altro finanziato, per tutto il periodo di vincolo ex post di cui al paragrafo "*Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione*" delle Disposizioni Comuni;
29. conservare per un periodo di almeno cinque anni dalla data di pagamento tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;
30. permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale dei soggetti competenti;
31. restituire, su comunicazione del soggetto competente, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
32. assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione delle opere ammesse a contributo.

6.3 Modifiche dei progetti

Le modifiche ai progetti che avvengono prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel paragrafo "*Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici*" delle Disposizioni Comuni.

Le modifiche che avvengono successivamente all'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel successivo paragrafo "*Disposizioni finali*".

6.4 Modifica del richiedente/beneficiario

La modifica del richiedente/beneficiario che avvengono prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel paragrafo "*Cambio di titolarità dell'azienda*" delle Disposizioni Comuni.

Le modifiche che avvengono successivamente all'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel successivo paragrafo "*Disposizioni finali*".

7. Erogazione e rendicontazione

7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

La rendicontazione delle spese deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Contratto per l'assegnazione dei contributi e nel paragrafo "*Spese ammissibili/non ammissibili*" delle Disposizioni Comuni.

7.2 Modalità di erogazione dell'aiuto

L'erogazione dell'aiuto concesso avviene a seguito della presentazione della domanda di pagamento tramite il sistema ARTEA.

Le modalità e i termini relativi alla presentazione della domanda di pagamento sono disciplinati nel contratto per l'assegnazione dei contributi e nel paragrafo "*Domanda di pagamento a saldo*" delle Disposizioni Comuni.

7.3 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria

L'anticipo può essere richiesto in un'unica soluzione, fino al raggiungimento della percentuale massima del 50% del contributo ammesso a finanziamento attraverso apposita richiesta sul sistema informativo di ARTEA.

L'anticipo è erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo, a seguito della presentazione dei seguenti documenti:

- garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA (Organismo Pagatore) pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto, redatta conformemente al modello approvato con decreto di ARTEA e disponibile nella sezione Modulistica del sito www.artea.toscana.it;
- dichiarazione a firma del richiedente e del direttore lavori (ove previsto) dalla quale risulti che i lavori/acquisti sono iniziati e la data di inizio degli stessi.

Se il beneficiario è un Ente pubblico, in sostituzione della garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, deve essere presentato un atto di un organo dell'Ente richiedente con il quale lo stesso si impegna alla restituzione totale o parziale delle somme richieste a titolo di anticipo, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti, oppure vengano realizzati parzialmente.

Se al momento del saldo risulti che l'anticipo corrisposto sia stato superiore al 50% del contributo finale riconosciuto al pagamento (al netto di eventuali sanzioni), occorre recuperare dal pagamento finale gli interessi legali maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato, fatte salve eventuali diverse prescrizioni contenute nelle Disposizioni Comuni vigenti al momento del saldo.

8. Verifiche, controlli e revoche

8.1 Verifica finale dei progetti

Le verifiche finali dei progetti effettuate a seguito della presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo sono disciplinate nel paragrafo "*Istruttoria della domanda di pagamento a saldo*" delle Disposizioni Comuni.

8.2 Rinuncia

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare al contributo concessogli, deve comunicarlo all'Ufficio competente per l'istruttoria nei modi e nei termini previsti al paragrafo "*Richieste e comunicazioni collegate al procedimento*" delle Disposizioni Comuni.

8.3 Controlli e ispezioni

Le domande sono soggette a controlli in loco ed ex post ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, artt. 49 e seguenti.

8.4 Sanzioni

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. UE 809/2014, in caso di violazioni degli obblighi da parte del beneficiario, si applicano riduzioni o la revoca dell'aiuto, secondo quanto disposto dal bando, dalle Disposizioni Comuni, dalla DGR n.1502 del 27/12/2017 e ss.mm.ii. e dalle relative disposizioni attuative.

9. Disposizioni finali

9.1 Trattamento dati personali

Il richiedente deve consentire, ai sensi della normativa nazionale e del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento medesimo, il trattamento e la tutela dei dati personali.

9.2 Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, il responsabile del procedimento è:

- a) per la formazione della graduatoria automatica: il Dirigente del Settore di ARTEA che approva la graduatoria;
- b) per l'attività istruttoria delle domande: il Dirigente o un suo delegato dell' Ufficio competente dell'istruttoria sul territorio (UCI) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Per informazione si consulti le pagine web relative al bando della sottomisura in oggetto tramite il sito <http://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-aperti>.

9.3 Disposizioni finali

Si precisa che, come indicato anche nei paragrafi precedenti, la verifica di tutti gli elementi concorsuali necessari per la stipula del Contratto per l'assegnazione dei contributi è effettuata in base a quanto indicato dal documento Disposizioni Comuni approvato con Decreto di ARTEA n. 65 del 15 giugno 2018.

Per le fasi successive all'emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi, si rimanda a quanto stabilito nel documento Disposizioni Comuni vigente al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario. In tal caso, il Contratto si intende automaticamente aggiornato con le nuove disposizioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, fermo restando quanto sopra riportato, si rinvia al documento Disposizioni Comuni per quanto segue:

1. Cambio di titolarità dell'azienda;
2. Anticipo
3. Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici;
4. Proroga dei termini;
5. Stato di avanzamento dei lavori;
6. Domanda di pagamento a saldo;
7. Comunicazioni relative a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali;
8. Richieste e comunicazioni collegate al procedimento;
9. Monitoraggio;
10. Tempistica e fasi del procedimento;
11. Spese ammissibili/non ammissibili

12. Possesso di UTE/UPS.

10. Allegato 1 - Elenco Comuni interessati da calamità avvenute nei 5 anni solari precedenti la presentazione della domanda

Il periodo di riferimento è il quinquennio 2013-2017. Per ciascun anno è indicata la Deliberazione della Giunta regionale o altro atto con il quale il Comune è inserito nell'elenco dei territori colpiti dalla calamità. In caso di più atti nello stesso anno viene indicato il primo atto adottato.

PROV.	COMUNE	ATTI 2013	ATTI 2014	ATTI 2015	ATTI 2016	ATTI 2017
AR	ANGHIARI	872/2013 894/2013		26945/2015		6784/2018 31535/2017
AR	AREZZO	872/2013 894/2013		26945/2015		6784/2018 31535/2017
AR	BADIA TEDALDA			26945/2015		6784/2018
AR	BIBBIENA		71/2014	26945/2015		6784/2018
AR	BUCINE	872/2013 894/2013		26945/2015		6784/2018 31535/2017
AR	CAPOLONA	894/2013	71/2014	26945/2015		6784/2018 31535/2017
AR	CAPRESE MICHELANGELO			26945/2015		6784/2018
AR	CASTEL FOCOgnANO	894/2013	894/2014	26945/2015		6784/2018 31535/2017
AR	CASTEL SAN NICCOLO'			26945/2015		6784/2018
AR	CASTELFRANCO PIANDISCO'	872/2013 894/2013	894/2014	26945/2015		6784/2018 31535/2017
AR	CASTIGLION FIBOCCHI			26945/2015		6784/2018 31535/2017
AR	CASTIGLION FIORENTINO			26945/2015		6784/2018 31535/2017
AR	CAVRIGLIA			26945/2015		6784/2018 31535/2017
AR	CHITIGNANO			26945/2015		6784/2018
AR	CHIUSI DELLA VERNA		71/2014	26945/2015		6784/2018
AR	CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	872/2013 894/2013		26945/2015		6784/2018 31535/2017
AR	CORTONA		71/2014	26945/2015		6784/2018 31535/2017
AR	FOIANO DELLA CHIANA	872/2013 894/2013	71/2014	26945/2015		6784/2018 31535/2017
AR	LATERINA	872/2013 894/2013		26945/2015		6784/2018 31535/2017
AR	LORO CIUFFENNA	894/2013		26945/2015		6784/2018 31535/2017
AR	LUCIGNANO	872/2013 894/2013		26945/2015		6784/2018 31535/2017
AR	MARCIANO DELLA CHIANA	872/2013 894/2013		26945/2015		6784/2018 31535/2017
AR	MONTE SAN SAVINO	872/2013 894/2013		26945/2015		6784/2018 31535/2017
AR	MONTEMIGNAIO			26945/2015		6784/2018
AR	MONTERCHI	894/2013	894/2014	26945/2015		6784/2018
AR	MONTEVARCHI	894/2013	71/2014	26945/2015		6784/2018 31535/2017

AR	ORTIGNANO RAGGIOLO		71/2014	26945/2015		6784/2018
AR	PERGINE VALDARNO	872/2013 894/2013		26945/2015		6784/2018 31535/2017
AR	PIEVE SANTO STEFANO	872/2013 894/2013		26945/2015		6784/2018
AR	POPPI	872/2013 894/2013	71/2014	26945/2015		6784/2018 31535/2017
AR	PRATOVECCHIO STIA	894/2013	71/2014	26945/2015		6784/2018 31535/2017
AR	SAN GIOVANNI VALDARNO	894/2013	71/2014	26945/2015		6784/2018 31535/2017
AR	SANSEPOLCRO	872/2013 894/2013		26945/2015		6784/2018 31535/2017
AR	SESTINO			26945/2015		6784/2018
AR	SUBBIANO	872/2013 894/2013	71/2014	26945/2015		6784/2018 31535/2017
AR	TALLA		71/2014	26945/2015		6784/2018
AR	TERRANUOVA BRACCIOLINI			26945/2015		6784/2018 31535/2017
FI	BAGNO A RIPOLI	872/2013 894/2013		14980/2015		6784/2018
FI	BARBERINO DI MUGELLO		793/2014	24260/2015 14980/2015		6784/2018
FI	BARBERINO VAL D'ELSA	872/2013 894/2013		14980/2015		6784/2018
FI	BORGIO SAN LORENZO	872/2013 894/2013	71/2014	24260/2015 14980/2015		6784/2018
FI	CALENZANO			14980/2015		6784/2018
FI	CAMPI BISENZIO			14980/2015		6784/2018
FI	CAPRAIA E LIMITE	872/2013 894/2013	71/2014	24262/2015 14980/2015		6784/2018
FI	CASTELFIORENTINO	894/2013	71/2014	14980/2015		6784/2018
FI	CERRETO GUIDI		71/2014 24262/2015	14980/2015		6784/2018
FI	CERTALDO	872/2013 894/2013	71/2014	14980/2015		6784/2018
FI	DICOMANO		793/2014	24260/2015 14980/2015		6784/2018
FI	EMPOLI		71/2014	14980/2015		6784/2018
FI	FIESOLE			14980/2015		6784/2018
FI	FIGLINE E INCISA VALDARNO	872/2013 894/2013		14980/2015		6784/2018
FI	FIRENZE	872/2013 894/2013	793/2014	14980/2015 24262/2015		6784/2018
FI	FIRENZUOLA	894/2013	793/2014	24260/2015 14980/2015		6784/2018
FI	FUCECCHIO		71/2014	14980/2015 24262/2015		6784/2018
FI	GAMBASSI TERME	872/2013 894/2013	71/2014	14980/2015		6784/2018
FI	GREVE IN CHIANTI	872/2013 894/2013		14980/2015		6784/2018
FI	IMPRUNETA	872/2013 894/2013		14980/2015		6784/2018
FI	LASTRA A SIGNA	872/2013 894/2013	793/2014	14980/2015 24262/2015		6784/2018
FI	LONDA		793/2014	24260/2015 14980/2015		6784/2018

FI	MARRADI		793/2014	24260/2015 14980/2015		6784/2018
FI	MONTAIONE	872/2013 894/2013	71/2014	14980/2015		6784/2018
FI	MONTELUPO FIORENTINO	894/2013	71/2014	14980/2015 24262/2015		6784/2018
FI	MONTESPERTOLI	872/2013 894/2013	71/2014	14980/2015		6784/2018
FI	PALAZZUOLO SUL SENIO	872/2013 894/2013	71/2014	24260/2015 14980/2015		6784/2018
FI	PELAGO	872/2013 894/2013		24260/2015 14980/2015		6784/2018
FI	PONTASSIEVE	872/2013 894/2013	793/2014	24260/2015 14980/2015		6784/2018
FI	REGGELLO	872/2013 894/2013	71/2014	24260/2015 14980/2015		6784/2018
FI	RIGNANO SULL'ARNO	894/2013		24260/2015 14980/2015		6784/2018
FI	RUFINA			24260/2015 14980/2015		6784/2018
FI	SAN CASCIANO IN VAL DI PESA	894/2013	894/2014	14980/2015		6784/2018
FI	SAN GODENZO			24260/2015 14980/2015		6784/2018
FI	SCANDICCI	872/2013 894/2013	793/2014	14980/2015 24262/2015		6784/2018
FI	SCARPERIA E SAN PIERO		71/2014	24260/2015 14980/2015		6784/2018
FI	SESTO FIORENTINO			14980/2015		6784/2018
FI	SIGNA		793/2014 24262/2015	14980/2015		6784/2018
FI	TAVARNELLE VAL DI PESA	872/2013 894/2013		14980/2015		6784/2018
FI	VAGLIA			24260/2015 14980/2015		6784/2018
FI	VICCHIO			24260/2015 14980/2015		6784/2018
FI	VINCI		71/2014 24262/2015	14980/2015		6784/2018
GR	ARCIDOSO		71/2014			6784/2018
GR	CAMPAGNATICO	872/2013 894/2013		24250/2015		6784/2018
GR	CAPALBIO		71/2014 1301/2015			6784/2018
GR	CASTEL DEL PIANO		71/2014			6784/2018
GR	CASTELL'AZZARA		71/2014			6784/2018
GR	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	894/2013	71/2014			6784/2018
GR	CINIGIANO	872/2013 894/2013	71/2014			6784/2018
GR	CIVITELLA PAGANICO	872/2013 894/2013	71/2014	24250/2015		6784/2018
GR	FOLLONICA		71/2014			6784/2018
GR	GAVORRANO		71/2014			6784/2018
GR	GROSSETO	872/2013 894/2013	71/2014	24250/2015		6784/2018
GR	ISOLA DEL GIGLIO					6784/2018
GR	MAGLIANO IN TOSCANA		1301/2015	24250/2015		6784/2018

GR	MANCIANO		1301/2015			6784/2018
GR	MASSA MARITTIMA		71/2014			6784/2018
GR	MONTE ARGENTARIO		900/2014			6784/2018
GR	MONTEROTONDO MARITTIMO					6784/2018
GR	MONTIERI					6784/2018
GR	ORBETELLO		1301/2015			6784/2018
GR	PITIGLIANO		1301/2015			6784/2018
GR	ROCCALBEGNA		71/2014			6784/2018
GR	ROCCASTRADA			24250/2015		6784/2018
GR	SANTA FIORA		71/2014			6784/2018
GR	SCANSANO		71/2014 1301/2015	24250/2015		6784/2018
GR	SCARLINO		71/2014			6784/2018
GR	SEGGIANO		71/2014			6784/2018
GR	SEMPRONIANO		71/2014 1301/2015			6784/2018
GR	SORANO		900/2014 1301/2015			6784/2018
LI	BIBBONA		71/2014			6784/2018
LI	CAMPIGLIA MARITTIMA		71/2014			6784/2018
LI	CAMPO NELL'ELBA					
LI	CAPOLIVERI					
LI	CAPRAIA ISOLA					
LI	CASTAGNETO CARDUCCI					6784/2018
LI	CECINA		71/2014			6784/2018
LI	COLLESALVETTI	894/2013	71/2014			6784/2018 7860/ 2018
LI	LIVORNO					6784/2018 7860/ 2018
LI	MARCIANA					
LI	MARCIANA MARINA					
LI	PIOMBINO		71/2014			6784/2018
LI	PORTO AZZURRO					
LI	PORTOFERRAIO					
LI	RIO MARINA					
LI	RIO NELL'ELBA					
LI	ROSIGNANO MARITTIMO		71/2014			6784/2018 7860/ 2018
LI	SAN VINCENZO					6784/2018
LI	SASSETTA					6784/2018
LI	SUVERETO					6784/2018
LU	ALTOPASCIO		793/2014 24262/2015			6784/2018 31535/2017
LU	BAGNI DI LUCCA	872/2013 894/2013	53/2014			6784/2018
LU	BARGA	872/2013 894/2013	53/2014	24260/2015		6784/2018
LU	BORGIO A MOZZANO	872/2013 894/2013	53/2014			6784/2018
LU	CAMAIORE		53/2014	26945/2015 14980/2015		6784/2018
LU	CAMPORGIANO	872/2013 894/2013	53/2014	24260/2015		6784/2018
LU	CAPANNORI	894/2013	53/2014	26945/2015		6784/2018

			24262/2015	14980/2015		31535/2017
LU	CAREGGINE	872/2013 894/2013	53/2014	24260/2015		6784/2018
LU	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	872/2013 894/2013	53/2014			6784/2018
LU	CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	872/2013 894/2013	53/2014	24260/2015		6784/2018
LU	COREGLIA ANTELMINELLI	872/2013 894/2013	53/2014			6784/2018
LU	FABBRICHE DI VERGEMOLI	872/2013 894/2013	53/2014			6784/2018
LU	FORTE DEI MARMI		53/2014			6784/2018
LU	FOSCIANDORA	872/2013 894/2013	53/2014	24260/2015		6784/2018
LU	GALLICANO	872/2013 894/2013	53/2014			6784/2018
LU	LUCCA	872/2013 894/2013	53/2014 24262/2015	26945/2015 14980/2015		6784/2018
LU	MASSAROSA	894/2013	53/2014 24262/2015	26945/2015 14980/2015		6784/2018
LU	MINUCCIANO	872/2013 894/2013	53/2014	24260/2015		6784/2018
LU	MOLAZZANA	872/2013 894/2013	53/2014	24260/2015		6784/2018
LU	MONTECARLO		53/2014 24262/2015			6784/2018 31535/2017
LU	PESCAGLIA	872/2013 894/2013	53/2014			6784/2018
LU	PIAZZA AL SERCHIO		53/2014			6784/2018
LU	PIETRASANTA	894/2013	53/2014	26945/2015 14980/2015		6784/2018
LU	PIEVE FOSCIANA	872/2013 894/2013	53/2014	24260/2015		6784/2018
LU	PORCARI	894/2013	53/2014 24262/2015			6784/2018 31535/2017
LU	SAN ROMANO IN GARFAGNANA	872/2013 894/2013	53/2014	24260/2015		6784/2018
LU	SERAVEZZA	872/2013 894/2013	53/2014			6784/2018
LU	SILLANO GIUNCUGNANO	872/2013 894/2013	53/2014	24260/2015		6784/2018
LU	STAZZEMA	872/2013 894/2013	53/2014			6784/2018
LU	VAGLI SOTTO	872/2013 894/2013	53/2014			6784/2018
LU	VIAREGGIO		53/2014 24262/2015	26945/2015 14980/2015		6784/2018
LU	VILLA BASILICA		53/2014			6784/2018
LU	VILLA COLLEMANDINA		53/2014	24260/2015		6784/2018
MS	AULLA	872/2013 894/2013	53/2014	24260/2015 26945/2015 14980/2015		6784/2018
MS	BAGNONE	872/2013 894/2013	53/2014	24260/2015		6784/2018
MS	CARRARA		53/2014	26945/2015 14980/2015		6784/2018

MS	CASOLA IN LUNIGIANA		53/2014	24260/2015 26945/2015 14980/2015		6784/2018
MS	COMANO		53/2014	24260/2015		6784/2018
MS	FILATTIERA		53/2014	24260/2015 26945/2015 14980/2015		6784/2018
MS	FIVIZZANO	894/2013	53/2014	24260/2015		6784/2018
MS	FOSDINOVO		53/2014	24260/2015		6784/2018
MS	LICCIANA NARDI	872/2013 894/2013	53/2014	24260/2015 26945/2015 14980/2015		6784/2018
MS	MASSA	894/2013	53/2014	26945/2015 14980/2015		6784/2018
MS	MONTIGNOSO	894/2013	53/2014	26945/2015 14980/2015		6784/2018
MS	MULAZZO		53/2014	24260/2015		6784/2018
MS	PODENZANA	872/2013 894/2013	53/2014	24260/2015		6784/2018
MS	PONTREMOLI		53/2014	24260/2015		6784/2018
MS	TRESANA	872/2013 894/2013	53/2014	24260/2015		6784/2018
MS	VILLAFRANCA IN LUNIGIANA		53/2014	24260/2015		6784/2018
MS	ZERI		53/2014	24260/2015		6784/2018
PI	BIENTINA		71/2014			
PI	BUTI		71/2014			6784/2018
PI	CALCI		71/2014 24262/2015			6784/2018
PI	CALCINAIA		900/2014			
PI	CAPANNOLI	872/2013 894/2013				6784/2018
PI	CASALE MARITTIMO					6784/2018
PI	CASCIANA TERME LARI	872/2013 894/2013	71/2014			6784/2018
PI	CASCINA		900/2014			
PI	CASTELFRANCO DI SOTTO		900/2014			6784/2018
PI	CASTELLINA MARITTIMA		900/2014			6784/2018
PI	CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA		71/2014			6784/2018
PI	CHIANNI					6784/2018
PI	CRESPINA LORENZANA					6784/2018
PI	FAUGLIA		71/2014			6784/2018
PI	GUARDISTALLO					6784/2018
PI	LAJATICO	872/2013 894/2013				6784/2018
PI	MONTECATINI VAL DI CECINA	872/2013 894/2013	71/2014			6784/2018
PI	MONTESCUDAIO	872/2013 894/2013	71/2014			6784/2018
PI	MONTEVERDI MARITTIMO	872/2013 894/2013	71/2014			6784/2018
PI	MONTOPOLI IN VAL D'ARNO		71/2014			6784/2018
PI	ORCIANO PISANO					6784/2018

PI	PALAIA	872/2013 894/2013	71/2014			6784/2018
PI	PECCIOLI	872/2013 894/2013	71/2014			6784/2018
PI	PISA		53/2014			
PI	POMARANCE	872/2013 894/2013	53/2014			6784/2018
PI	PONSACCO		71/2014			
PI	PONTEDERA		71/2014			6784/2018
PI	RIPARBELLA		71/2014			6784/2018
PI	SAN GIULIANO TERME		53/2014 24262/2015			6784/2018
PI	SAN MINIATO	872/2013 894/2013	71/2014			6784/2018
PI	SANTA CROCE SULL'ARNO					6784/2018
PI	SANTA LUCE					6784/2018
PI	SANTA MARIA A MONTE		653/2014			6784/2018
PI	TERRICCIOLA	872/2013 894/2013				6784/2018
PI	VECCHIANO		53/2014 24262/2015			6784/2018
PI	VICOPISANO		71/2014			6784/2018
PI	VOLTERRA	872/2013 894/2013	71/2014			6784/2018
PO	CANTAGALLO	872/2013 894/2013	53/2014	24260/2015		6784/2018
PO	CARMIGNANO	872/2013 894/2013	53/2014 24262/2015			6784/2018
PO	MONTEMURLO		53/2014			6784/2018
PO	POGGIO A CAIANO	872/2013 894/2013	53/2014			6784/2018
PO	PRATO	872/2013 894/2013	53/2014			6784/2018
PO	VAIANO	872/2013 894/2013	53/2014	24260/2015		6784/2018
PO	VERNIO	872/2013 894/2013	53/2014	24260/2015		6784/2018
PT	ABETONE		71/2014			6784/2018
PT	AGLIANA	872/2013 894/2013	53/2014			6784/2018
PT	BUGGIANO	872/2013 894/2013				6784/2018
PT	CHIESINA UZZANESE	872/2013 894/2013	53/2014			6784/2018
PT	CUTIGLIANO	872/2013 894/2013	53/2014			6784/2018
PT	LAMPORECCHIO		53/2014			6784/2018
PT	LARCIANO		53/2014			6784/2018
PT	MARLIANA	872/2013 894/2013		24260/2015		6784/2018
PT	MASSA E COZZILE	872/2013 894/2013				6784/2018
PT	MONSUMMANO TERME	872/2013 894/2013	793/2014			6784/2018
PT	MONTALE	872/2013 894/2013	53/2014			6784/2018
PT	MONTECATINI-					6784/2018

	TERME					
PT	PESCIA	872/2013 894/2013	53/2014			6784/2018
PT	PIEVE A NIEVOLE	872/2013 894/2013	793/2014			6784/2018
PT	PISTOIA	872/2013 894/2013	53/2014	24260/2015		6784/2018
PT	PITEGLIO	872/2013 894/2013	53/2014	24260/2015		6784/2018
PT	PONTE BUGGIANESE	872/2013 894/2013	53/2014			6784/2018
PT	QUARRATA	872/2013 894/2013	53/2014			6784/2018
PT	SAMBUCA PISTOIESE		53/2014	24260/2015		6784/2018
PT	SAN MARCELLO PISTOIESE		71/2014	24260/2015		6784/2018
PT	SERRAVALLE PISTOIESE	872/2013 894/2013	793/2014			6784/2018
PT	UZZANO	872/2013 894/2013	53/2014			6784/2018
SI	ABBADIA SAN SALVATORE		71/2014			6784/2018
SI	ASCIANO	872/2013 894/2013	71/2014	24250/2015		6784/2018
SI	BUONCONVENTO	872/2013 894/2013	71/2014	24250/2015		6784/2018
SI	CASOLE D'ELSA	872/2013 894/2013				6784/2018
SI	CASTELLINA IN CHIANTI					6784/2018
SI	CASTELNUOVO BERARDENGA	872/2013 894/2013	71/2014			6784/2018
SI	CASTIGLIONE D'ORCIA		71/2014			6784/2018
SI	CETONA		71/2014			6784/2018
SI	CHIANCIANO TERME					6784/2018
SI	CHIUSDINO					6784/2018
SI	CHIUSI	872/2013 894/2013				6784/2018
SI	COLLE DI VAL D'ELSA	872/2013 894/2013				6784/2018
SI	GAIOLE IN CHIANTI					6784/2018
SI	MONTALCINO					6784/2018
SI	MONTEPULCIANO					6784/2018
SI	MONTERIGGIONI	894/2013				6784/2018
SI	MONTERONI D'ARBIA	872/2013 894/2013	71/2014	24250/2015		6784/2018
SI	MONTICIANO	872/2013 894/2013				6784/2018
SI	MURLO	872/2013 894/2013		24250/2015		6784/2018
SI	PIANCASTAGNAIO		71/2014			6784/2018
SI	PIENZA					6784/2018
SI	POGGIBONSI	872/2013 894/2013				6784/2018
SI	RADDA IN CHIANTI					6784/2018
SI	RADICOFANI					6784/2018
SI	RADICONDOLI					6784/2018

SI	RAPOLANO TERME	872/2013 894/2013		24250/2015		6784/2018
SI	SAN CASCIANO DEI BAGNI		71/2014			6784/2018
SI	SAN GIMIGNANO	872/2013 894/2013	71/2014			6784/2018
SI	SAN GIOVANNI D'ASSO	872/2013 894/2013				6784/2018
SI	SAN QUIRICO D'ORCIA					6784/2018
SI	SARTEANO					6784/2018
SI	SIENA	872/2013 894/2013				6784/2018
SI	SINALUNGA	872/2013 894/2013	71/2014			6784/2018
SI	SOVICILLE	872/2013 894/2013				6784/2018
SI	TORRITA DI SIENA	872/2013 894/2013				6784/2018
SI	TREQUANDA					6784/2018

DM 24260/2015 attacco parassitario da cinipide del castagno
 DM 24262/2015 downburst (vento forte e grandine) di settembre 2014
 DM 26945/2015 e DM 14980/2015 vento impetuoso del 5 e 6 marzo 2015
 DM 24250/2015 pioggia alluvionale di ottobre/novembre 2015
 DM 1301/2015 pioggia alluvionale di ottobre/872/2013novembre 2014
 DM 6784/2018 siccità primaverile ed estiva 2017
 DM 31535/2017 gelate di aprile 2017
 DM 7860/2018 pioggia alluvionale di settembre 2017
 DGRT 872/2013 eventi alluvionali
 DGRT 894/2013 eccesso di pioggia
 DGRT 71/2014 eccesso di pioggia
 DGRT 793/2014 pioggia alluvionale
 DGRT 900/2014 pioggia alluvionale
 DGRT 53/2014 pioggia alluvionale